SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO PER LO SPORT

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2010, n. **98**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2010, N. 63

All'articolo 1:

al comma 1:

le parole da: «Fermo restando» *fino a:* «n. 1263» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino al 31 dicembre 2011»;

le parole: «o di una organizzazione internazionale» *e le parole:* «o l'organizzazione internazionale» *sono soppresse*;

al comma 2 le parole: «o di una organizzazione internazionale» *sono soppresse.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3443):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) il 29 aprile 2010.

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri) in sede referente il 3 maggio 2010, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 6,11, 18 e 19 maggio 2010.

Esaminato in aula il 24 maggio 2010 e approvato il 25 maggio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2209):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri) in sede referente il 26 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 maggio 2010 e l'8 giugno 2010.

Esaminato dalla 3ª commissione il 31 maggio 2010, l'8 e il 15 giugno 2010.

Esaminato in aula il 9 giugno 2010 e approvato il 16 giugno 2010.

10G0120

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 399^ seduta pubblica per martedì 29 giugno 2010, alle ore 16 con il seguente

Ordine del giorno

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati). (*A.S. 2150-B*)

10A07980

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Bianco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adriano Coretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, dei consiglieri della lista di maggioranza, il consiglio comunale si è ridotto a sei componenti trovandosi nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio plenum per esaurimento della lista di appartenenza.

Il prefetto di Bergamo pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 49/2010/13.12/II/R.E.L. del 29 aprile 2010 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Adriano Coretti.

Roma, 21 maggio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A07694

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2010.

Recepimento della direttiva 2009/74/CE in ordine alla sostituzione dell'allegato I alla legge 25 novembre 1971, n. 1096.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/74/CE della Commissione del 26 giugno 2009, recante modifiche delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché di alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Vista la direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2002/57/CE del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *c)* della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I della legge 25 novembre 1971, n. 1096 è sostituito dal seguente:

"Allegato I

Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie "di base (élite)" o "certificate" e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1) Cereali

Avena nuda L.	Avena nuda
Avena sativa L. (compresa *Avena bizantina* K. Kock)	Avena comune e avena bizantina
Avena strigosa Schreb.	Avena forestiera
Hordeum vulgare L.	Orzo
Oryza sativa L.	Riso
Phalaris canariensis L.	Scagliola
Secale cereale L.	Segale
Sorghum bicolor (L.) Moench	Sorgo
Sorghum bicolor (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf*	Ibridi risultanti dall'incrocio tra *Sorghum bicolor* e *Sorghum sudanense*
Sorghum sudanense (Piper) Stapf	Erba sudanese
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Segale*
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoli	Frumento tenero
Triticum durum Desf	Frumento duro
Triticum spelta L.	Spelta
Zea mays L. (partim)	Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop corn) e il mais zuccherino

**Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.*

2) Foraggere

Agrostis canina L.	Agrostide canina
Agrostis gigantea Roth	Agrostide bianca
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifera
Agrostis capillaris L.	Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.	Coda di volpe
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	Avena altissima
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rehb.	Navone
Brassica oleracea L. con var. *acephala* (DC) Alef. var.*medullosa* Thell.+ var. *viridis* L	Cavolo da foraggio
Bromus catharticus Vahl	Bromo catartico
Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska
Dactylis glomerata L.	Erba mazzolina (Dattile)
Festuca arundinacea Schreber	Festuca arundinacea

Festuca filiformis Pourr	Festuca a foglie capillari
Festuca ovina L.	Festuca ovina
Festuca pratensis Huds.	Festuca dei prati
Festuca rubra L.	Festuca rossa
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Festuca indurita
xFestulolium Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium*
Lolium multiflorum Lam	Loglio d'Italia compreso il loglio westervoldico
Lolium perenne L.	Loglio perenne o loietto inglese
Lolium x *boucheanum* Kunth	Loglio ibrido
Lotus corniculatus L.	Ginestrino
Lupinus albus L.	Lupino bianco
Lupinus angustifolius L.	Lupino selvatico
Lupinus luteus L.	Lupino giallo
Medicago sativa L.	Erba medica
Medicago x *varia* T. Martyn	Erba medica ibrida
Medicago lupolina L.	Lupolina
Phacelia tanacetifolia Benth	Facelia
Phleum nodosum L.	Codolina comune
Phleum pratense L.	Fleolo (coda di topo)
Pisum sativum (partim)	Pisello da foraggio
Poa nemoralis L.	Poa dei boschi
Poa palustris L.	Fienarola delle paludi
Poa pratensis L.	Fienarola dei prati
Poa trivialis L.	Poa comune
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Rafano oleifero
Trifolium alexandrinum L.	Trifoglio alessandrino
Trifolium hybridum L.	Trifoglio ibrido
Trifolium incarnatum L.	Trifoglio incarnato
Trifolium repens L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
Trifolium pratense L.	Trifoglio pratense
Trifolium resupinatum L.	Trifoglio persico
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Avena bionda
Vicia faba L. (partim)	Favino, favetta
Vicia sativa L.	Veccia comune
Vicia villosa Roth	Veccia vellutata e di Narbonne

3) Oleaginose e da fibra

Brassica juncea (L.) Czernj	Senape bruna
Brassica napus L. (partim)	Colza
Brassica rapa L. var *silvestris* (Lam.) Briggs	Ravizzone
Cannabis sativa L.	Canapa
Carthamus tinctorius L.	Cartamo

Carum carvi L.	Cumino (Anice dei Vosgi)
Glicine max (L.) Merr.	Soia
Gossipium spp.	Cotone
Helianthus annuus L	Girasole
Linum usitatissimum L. (partim)	Lino oleaginoso, lino tessile
Papaver somniferum L.	Papavero domestico
Sinapis alba L.	Senape bianca

"

Articolo 2

1. L'allegato II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 è sostituito dal seguente:

"Allegato II

Sementi di generi e specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria "commerciale" e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1) Foraggere

a. *Poaceae* (*Gramineae*)

Cynodon dactylon (L.) Pers	Erba capriola
Phalaris aquatica L.	Erba di Harding
Poa annua L.	Poa annua

b. *Fabaceae* (*Leguminosae*)

Hedisarum coronarium L.	Sulla
Onobrychis viciifolia Scop.	Lupinella
Trigonella foenum-graecum L.	Fieno greco
Vicia pannonica Crantz.	Veccia pannonica

2) Oleaginose e da fibra

Arachis hipogea L.	Arachide
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch	Senape nera

Articolo 3

1. L'allegato II del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 è sostituito dal seguente:

"Allegato II

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
A) Cereali			
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum,Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale	30	1.000	500
Phalaris canariensis	10	400	200
Oryza sativa	30	1.000	500
Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x *Sorghum sudanense*	30	1.000	900
Sorghum sudanese	10	1.000	900
Zea mays sementi di base di linee "inbred"	40	250	250
Zea mays sementi di base diverse dalle linee "inbred"	40	1.000	1.000
Altre specie	30	1.000	500
B) Foraggere			
1. Poaceae (Gramineae)			
Agrostis canina	10	50	5
Agrostis capillaris	10	50	5
Agrostis gigantea	10	50	5
Agrostis stolonifera	10	50	5
Alopecurus pratensis	10	100	30
Arrhenatherum elatius	10	200	80
Bromus catharticus	10	200	200
Bromus sitchensis	10	200	200
Cynodon dactylon	10	50	5
Dactylis glomerata	10	100	30
Festuca arundinacea	10	100	50
Festuca filiformis	10	100	30
Festuca ovina	10	100	30
Festuca pratensis	10	100	50
Festuca rubra	10	100	30

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
Festuca trachyphylla	10	100	30
xFestulolium	10	200	60
Lolium multiflorum	10	200	60
Lolium perenne	10	200	60
Lolium x boucheanum	10	200	60
Phalaris aquatica	10	100	50
Phleum nodosum	10	50	10
Phleum pratense	10	50	10
Poa annua	10	50	10
Poa nemoralis	10	50	5
Poa palustris	10	50	5
Poa pratensis	10	50	5
Poa trivialis	10	50	5
Trisetum flavescens	10	50	5
2. Fabaceae (Leguminosae)			
Galega ortientalis	10	250	200
Hedysarum coronarium L.			
– frutto	10	1.000	300
– seme	10	400	120
Lotus corniculatus	10	200	30
Lupinus albus	30	1.000	1.000
Lupinus angustifolius	30	1.000	1.000
Lupinus luteus	30	1.000	1.000
Medicago lupolina	10	300	50
Medicago sativa	10	300	50
Medicago x varia	10	300	50
Onobrychis vicifolia			
– frutto	10	600	600
– seme	10	400	400
Pisum sativum	30	1.000	1.000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenum graecum	10	500	450
Vicia faba	30	1.000	1.000
Vicia narbonensis	30	1.000	1.000
Vicia pannonica	30	1.000	1.000
Vicia sativa	30	1.000	1.000
Vicia villosa	30	1.000	1.000

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
3. Altre specie			
Brassica napus var. *napobrassica*	10	200	100
Brassica oleracea convar. *acephala*	10	200	100
Phacelia tanacetifolia	10	300	40
Raphanus sativus var. *oleiformis*	10	300	300
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	20	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

C) Barbabietola da zucchero e da foraggio:

- peso massimo del lotto (tonnellate) 20
- peso minimo del campione (grammi) 500

D) Tuberi seme di patata

- peso massimo del lotto (tonnellate) 100

Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione ed il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

E) Piante oleaginose e da fibra

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
Arachis hypogea	30	1.000	1.000
Brassica juncea	10	100	40
Brassica napus	10	200	100
Brassica nigra	10	100	40
Brassica rapa	10	200	70
Cannabis sativa	10	600	600
Carthamus tinctorius	25	900	900

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
Carum carvi	10	200	80
Glycine max	30	1.000	1.000
Gossypium spp.	25	1.000	1.000
Helianthus annuus	25	1.000	1.000
Linum usitatissimum	10	300	150
Papaver somniferum	10	50	10
Sinapis alba	10	400	200
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	25	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

F) Piante ortive

a) peso massimo del lotto (tonnellate):

1) sementi di *Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Vicia faba* 30

2) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di *Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Vicia faba* 20

3) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano 10

b) peso minimo del campione (grammi)

Allium cepa L	25
Allium fistulosum L.	15
Allium porrum L.	20
Allium sativum L.	20
Allium schoenoprasum L.	15
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	20
Apium graveolens L.	5
Asparagus officinalis L.	100
Beta vulgaris L.	100
Brassica oleracea L.	25
Brassica rapa L.	20
Capsicum annuum L.	40
Cichorium endivia L.	15
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	15
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)	50
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai	250
Cucumis melo L.	100

Cucumis sativus L.	25
Cucurbita maxima Duchesne	250
Cucurbita pepo L.	150
Cynara cardunculus L.	50
Daucus carota L.	10
Foeniculum vulgare Mill.	25
Lactuca sativa L.	10
Lycopersicon esculentum Mill.	20
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill.	10
Phaseolus coccineus L.	1.000
Phaseolus vulgaris L.	700
Pisum sativum L. (partim)	500
Raphanus sativus L.	50
Rheum rhabarbarum L.	135
Scorzonera hispanica L.	30
Solanum melongena L.	20
Spinacia oleracea L.	75
Valerianella locusta (L.) Latter.	20
Vicia faba L. (partim)	1.000
Zea mays L. (partim)	1.000

Per le varietà ibride F1 delle specie succitate il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi. Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simile.

F-bis) Per le specie riportate in **A), B), C), E)** ed **F)** il peso di un lotto non può eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

G) Altre specie erbacee

1) per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:
   - peso massimo del lotto (tonnellate) 20
   - peso minimo del campione (grammi) 500
2) per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:
   - peso massimo del lotto (tonnellate) 10
   - peso minimo del campione (grammi) 300

H) Specie arboree ed arbustive:

1) peso massimo del lotto (tonnellate):
   - per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo 5
   - per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo 1

Il peso del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

I) Sementi per colture ornamentali e da fiore nonché materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili (esclusi i tuberi-seme di patate):

- nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere."

Articolo 4

1. L'allegato VI del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 è sostituito dal seguente:

"Allegato VI
Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

1 - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

A) Barbabietole.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.
2. Le sementi di tutte le categorie devono essere conformi alle seguenti norme o altro condizioni relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A – Tavola

Specie	Purezza minima specifica (1) (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Tenore massimo di umidità (1) (% in peso)
1	2	3	4
a) Barbabietole da zucchero			
- sementi monogermi:	97	80	15
- sementi di precisione:	97	75	15
- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85:	97	73	15
- altre sementi:	97	68	15
b) Barbabietole da foraggio:			
- sementi plurigermi di varietà la percentuale in diploidia supera 85 sementi monogermi, sementi di precisione	97	73	15
- altre sementi	97	68	15
La percentuale in peso di sementi di altre piante non deve superare lo 0,3.			

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.

B - Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:

- sementi monogermi: almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale in glomeruli che porta 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
- sementi di precisione di barbabietole da zucchero: almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
- sementi di precisione di barbabietole da foraggio: nel caso di varietà la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno 3 plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;
- per le sementi della categoria "sementi di base", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0. Per le sementi della categoria "sementi certificate", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate;
- nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania a seguito di specifiche procedure comunitarie non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5.

3. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura piú limitata possibile.
4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:
   a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
   b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
   c) trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti

d) previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
- il proprio nome o la ragione sociale della ditta:
- la data di determinazione della facoltà germinativa:
- la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

B) Cereali.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.
   In particolare le sementi delle specie sotto elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:
   a) *Avena nuda, Avana sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta,* comunque diverso dagli ibridi, la purezza minima varietale deve essere:
   - per le sementi di base 99,9 %
   - per le sementi certificate di prima riproduzione 99.7 %
   - per le sementi certificate di seconda riproduzione 99,0 %

   La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato VII.
   a) -bis Varietà di *xTriticosecale* ad autofecondazione esclusi gli ibridi

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate di prima riproduzione	99,0
Sementi certificate di seconda riproduzione	98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato VII.

a) –ter Ibridi di *Avena nuda, Avana sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta* e *xTriticosecale* ad autofecondazione: la purezza minima varietale della categoria "sementi certificate" è

del 90%. Essa è valutata durante i controlli ufficiali a posteriori su una numero adeguato di campioni.

b) *Sorghum* spp. e *Zea mays*. Dove per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

- o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschiosterile e, dall'altra, di un componente femminile maschiofertile;
- o allevando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschiofertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

c) Ibridi di *Secale cereale*: le sementi possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se è stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondevano, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi di base in materia di identità e purezza.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante.

A –Tavola

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (%in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di *Oryza sativa* in un campione di peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di *Oryza sativa*	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	*Avena fatua, Avena sterilis Lolium temulentum*	*Raphanus raphanistrum Agrostemma githago*	*Panicum* spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avena sativa, Avena Strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum									

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (%in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di *Oryza sativa* in un campione di peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di *Oryza sativa*	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	*Avena fatua, Avena sterilis Lolium temulentum*	*Raphanus raphanistrum Agrostemma githago*	*Panicum* spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
durum, Triticum spelta:									
sementi di base	85	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione	85 (d)	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
Avena nuda									
sementi di base	75	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione	75 (d)	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
Oryza sativa:									
sementi di base	85	98	4	1	-	-	-	-	1
sementi certificate di 1ª riproduzione	85	98	4	3	-	-	-	-	3
sementi certificate di 2ª riproduzione	85	98	10	5	-	-	-	-	3
Secale cereale:									
sementi di base	85	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate	85	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
Phalaris canariensis:									
sementi di base	75	98	4	-	1 (b)	-	0 (c)	-	-
sementi certificate	75	98	10	-	5	-	0 (c)	-	-
Sorghum spp.	80	98	0	-	-	-	-	-	-
xTriticosecale:									
sementi di base	80	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione	80	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
Zea mays	90	98	0	-	-	-	-	-	-
Avena bizantina	85	98	10	-	7	-	0 (c)	-	-
Fagopyrum esculentum	80	95	-	-	-	-	0 (c)	-	-
Panicum miliaceum	85	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
Setaria italica	80	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
Triticum turgidum	85	98	10	-	-	-	0 (c)	-	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:

- Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.
- Un secondo seme non deve essere considerato come impurità qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.
- La presenza di un seme di *Avena fatua, Avena sterilis* o *Lolium temulentum* in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurià se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.
- Nel caso delle varietà di *Hordeum vulgare* (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75% delle semnti pure. L'etichetta ufficiale reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 75%".

C - Requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* da accertarsi a richiesta degli interessati la coltura è priva di *Avena fatua* al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformità alle disposizioni dell'allegato VII del presente regolamento e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, è privo di *Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno kg 3 prelevato ufficialmente è privo *d'Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile
   In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme per quanto concerne la *Claviceps purpurea* (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso stabilito nell'allegato II, colonna 4):
   a. cereali diversi dagli ibridi di *Secale cereale*:
      - non superiore a 1 per le sementi di base;
      - non superiore a 3 per le sementi certificate;
   b. ibridi di *Secale cereale*:
      - non superiore a 1 per le sementi di base;
      - non superiore a 4 per le sementi certificate (*).

   (*) La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi di un campione del peso prescritto è ritenuta conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.
4. Il tenore massimo di umidità non deve superare il 13% in peso delle sementi di *Zea mays* ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.
5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue: in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mays per il quale la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12; in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti da legge e regolamento. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza

manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) Foraggere

I. Sementi certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

   La purezza minima varietale deve essere pari a:

   - *Poa pratensis* (varietà apomittiche), *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala*: 98%;
   - *Pisum sativum* e *Vicia faba*:
     sementi certificate di prima riproduzione: 99%;
     sementi certificate di seconda riproduzione: 98%.

   La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B) Foraggere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusa la presenza di semi amari in varietà dolci di *Lupinus* spp.;.

A –Tavola

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica									Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosellae Rumex maritimus*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Graminae):														
Agrostis canina	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis capillaris	75(a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis gigantea	80 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis stolonifera	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Alopecurus pratensis	70 (a)	-	75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Arrhenatherum elatius	75 (a)	-	90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	5 (n)	-
Bromus catharticus	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Bromus sitchensis	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Cynodon dactylon	70 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2	-
Dactylis glomerata	80 (a)	-	90	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca arundinacea	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca filiformis	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca ovina	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca pratensis	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca rubra	75 (a)	-	90	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca trachyphylla	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
xFestulolium	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium multiflorum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium perenne	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium x boucheanum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Phalaris acquatica	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5	-
Phleum nodosum	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Phleum pratense	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Poa annua	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Poa femorali	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa palustris	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa pratensis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa trivialis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Trisetum flavescens	70 (a)	-	75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0 (h)	0(j)(k)	2 (n)	-

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosellae Rumex maritimus*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
***Fabaceae (Leguminosae)*:**														
Galega orientalis	60	40	97	2,0	1,5	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10 (n)	-
Hedysarum coronarium	75 (a)(b)	30	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (k)	5	-
Lotus corniculatus	75 (a)(b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Lupinus albus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus angustifolius	75 (a)(b	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus luteus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
Medicago lupulina	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago sativa	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago x varia	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Onobrychis viciifolia	75 (a)(b	20	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5	-
Pisum sativum	80 (a)	-	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5 (n)	-
Trifolium alexandrinum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium hybridum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium incarnatum	75 (a)(b	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium pratense	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium repens	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium resupinatum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trigonella foenum graecum	80 (a)	-	95	1,0	0,5	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5	-
Vicia faba	80 (a)(b)	5	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5 (n)	-
Vicia pannonica	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
Vicia sativa	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
Vicia villosa	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
Altre specie														
Brassica napus var. *napobrassica*	80 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	-
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	75 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	-
Phacelia tanacetifolia	80 (a)	-	96	1,0	0,5	-	-	-	-	-	0	0(j)(k)	-	-

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)										
				Totale	Una specie singola	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Sinapis arvensis*	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosellae Rumex maritimus*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raphanus sativum var. *oleiformis*	80 (a)	-	97	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0 (j)	5	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato:

- tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati;
- entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione;
- un contenuto massimo totale pari allo 0,8 % in peso di semi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
- un contenuto massimo pari all' 1 % in peso di semi di *Trifolium pratense* non deve essere considerato come impurità;
- un contenuto massimo totale pari allo 0,5 % in peso di semi di *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa*, in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;
- la percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di *Poa* spp.;
- un contenuto massimo totale pari a 2 semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;

- la presenza di un seme di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un campione di peso doppio é esente da semi di queste specie;
- la determinazione del contenuto in numero di semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12;
- la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13:
- la presenza di un seme di *Cuscuta* spp., in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
- il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4, per le specie corrispondenti;
- la presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
- la determinazione del contenuto in numero di semi di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14;
- la percentuale in numero di semi di *Lupinus* spp. di colore diverso non deve superare;
  i. in lupino amaro: 2%;
  ii. in *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro: 1%;
- la percentuale in numero di semi amari di *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro non deve superare il 2,5 %.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.
4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:
   a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
   b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;

- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi di base.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato si applicano alle sementi di base:

1. Le sementi di *Pisum sátivum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* e delle varietà di *Poa pratensis* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minima varietale deve essere del 99,7 %.
   La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII - B) Foraggere.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:

A - Tavola:

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)					
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fabaceae (Leguminosae):							
Galega orientalis	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
Hedysarum coronarium	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(g)(j)
Lupinus albus	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Lupinus luteus	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Medicago lupolina	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Medicago x varia	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Pisum sativum	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trigonella foenum graecum	0,3	20	2			0 (d)	-
Vicia faba	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Vicia pannonica	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Altre specie:							
Brassica napus var. *Napobrassica*	0,3	20	2	-	-	-	(j)
Brassica oleracea convar. *acephala* (*acephala* var. *medullosa* + var. *viridis*)	0,3	20	3	-	-	-	(j)
Phacelia tanacetifolia	0,3	20	-	-	-	-	-

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)					
		Una singola specie	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus*	*Elytrigia repens*	*Alopecurus myosuroides*	*Melilotus* spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Raphanus sativus var. *oleiformis*	0,3	20	2	-	-	-	-
Poaceae (Gramineae):							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(i)(j)
Bromus catharthicus	0,4	20	5	5	5	-	(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5	-	(j)
Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1	-	(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca filiformis	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca trachyphylla	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
xFestulolium	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium x boucheanum	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5	-	(j)
Phleum nodosum	0,3	20	2	1	1	-	(j)
Phleum pretense	0,3	20	2	1	1	-	(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1	-	(f)(j)

B - Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento alla tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A), del presente allegato:

- un contenuto massimo totale pari a 80 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurità;
- la condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di *Poa* spp.; il contenuto massimo totale di semi di *Poa* spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi;
- un contenuto massimo totale di 20 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurità;
- la determinazione del contenuto in numero di semi di *Melilotus* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
- la presenza di un seme di *Melilotus* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di *Melilotus* spp.;
- la condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
- la condizione (d) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
- la condizione (e) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
- la condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
- le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano;
- (k) la percentuale in numero di semi amari di *Lupinus* spp. diverso da lupino amaro non deve superare 1%.

3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

III. Sementi commerciali.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2,3,4, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali:

1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1%;
2. in *Poa annua* un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
3. nelle specie di *Poa* spp. diverse da *Poa annua* un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
4. in *Hedysarum coronarium* un tenore massimo totale pari all'1% in peso di sementi di *Melilotus* spp. non deve essere considerato come impurità;

5. la condizione (d) stabilita per il *Lotus corniculatus* alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica;
6. per quanto riguarda le specie di *Lupinus* spp.:
   a) la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso;
   b) la percentuale numerica di semi di *Lupinus* spp. di altro colore non deve superare:
7. nel lupino amaro: 4%;
8. nei lupini diversi dal lupino amaro: 2%;
9. in *Vicia* spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* o di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;
10. in *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso.

IV. Sementi commerciali (specie non previste dall'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facoltà germinativa:

Specie	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe(% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
Agropyron cristatum (L.) Gaertn.	90	1	80	-
Agropyron desertorum (Fisch) Schultes	90	1	80	-
Agropyron trachycaulum (LK) Malte	90	1	80	-
Agrostis palustris Hudson	90	1	75	-
Anthoxanthum odoratum L.	75	1,5	70	-
Anthyllis vulneraria L.	95	0,5	80	-
Bromus arvensis L.	90	1,5	80	-
Bromus erectus Hudson	90	1,5	80	-
Bromus inermis Leyss	90	1,5	80	-
Cajanus caian (L.) Millsp.	98	0,1	80	-
Cynosurus cristatus L.	95	1	80	-
Coronilla varia L.	95	0,5	80	-
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	75	1,5	70	-
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	75	1.5	70	-
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	98	0,1	85	-
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. *frumentacea* Wight	97	1,5	80	-
Eragrostis curvula (Schard.) Nees	95	1	80	-
Holcus lanatus L.	75	1,5	70	-
Lotus uliginosus Schk.	95	0,8	75	-
Melilotus alba Med.	97	1	80	-
Melilotus officinalis (L.) Pall.	97	1	80	-
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	97	0,1	80	-
Phaseolus aureus Roxb.	97	0,1	80	-

Specie	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe(% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
Phaseolus mungo L.	97	0,1	80	-
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	97	5	80	-
Phalaris arundinacea L.	97	5	75	-
Phalaris stenoptera Haeck.	97	5	75	-
Poa compressa L.	85	1	75	-
Sorghum almum Parodi	97	4	75	-
Sorghum halepense (L.) Pers.	97	4	75	-
Trifolium campestre Schreb.	97	0,5	80	-
Trifolium dubium Sibth.	97	0,5	80	-
Trifolium fragiferum L.	97	0,5	80	-
Trifolium squarrosum L.	97	0,5	80	-
Trifolium subterraneum L.	97	0,5	80	-
Vicia angustifolia Reichb.	97	0,5	85	20
Vicia ervilia (L.) Willd.	97	0,5	85	20
Vigna sinensis (L.) Savi	97	0,5	75	-

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.
4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.
5. La presenza di *Rumex crispus* L., *Rumex obtusifolius* L. non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.
6. Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta* spp.; tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta*.
7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3.Per quanto riguarda ciascuna delle specie di *Poa*, la presenza di una percentuale del 3 di semi di altre specie di Poa non è considerata una impurezza.
8. In una specie di *Vicia*, una percentuale di semi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non è considerata impurezza.
9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) Oleaginose e da fibra

I. Sementi di base e certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere m particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

Specie e categoria	Purezza minima varietale (%)
1	2
Arachis hypogea:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,5
Brassica napus, diverse dagli ibridi,varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere, *Brassica rapa*, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere:	
- sementi di base	99,9
- sementi certificate	99,7
Brassica napus spp., diverse dagli ibridi, varietà esclusivamente foraggere, *Brassica rapa* varietà esclusivamente foraggere; *Helianthus annuus*, varietà diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti; *Sinapis alba*:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,0
Glycine max:	
- sementi di base	99,5
- sementi certificate	99,0
Linum usitatissimum:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate di prima riproduzione	98,0
- sementi di base di seconda e terza riproduzione	97,5
Papaver somniferum:	
- sementi di base	99,0
- sementi certificate	98,0

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII - E) oleaginose e da fibra.

1.– bis. Per gli ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d):

a) le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;

b) la purezza varietale minima delle sementi deve essere pari a:
- sementi di base, componente femminile 99,0%;
- sementi di base, componente maschile 99,9 %;
- sementi certificate 90,0 %

c) le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita

delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera b). Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici;

d) le norme relative alla purezza varietale minima definita alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici.

1. – *ter*. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato VII, paragrafo 3, lettera B, b), dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di *Helianthus annuus* sono stati impiegati un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschiosterili ed il genitore maschiofertile non deve superare il rapporto 2:1.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di *Orobanche* spp.:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi di *Orobanche*
		Purezza specifica Minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante totale (% in peso)	Altre specie di piante (a)	*Avena fatua Avena sterilis*	*Cuscuta* spp.	*Raphanus raphanistrum*	*Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella*	*Alopecurus myosuroides*	*Lolium remotum*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arachis hypogea	70	99	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Brassica spp.:											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-		
Cannabis sativa	75	98	-	30(b)	0	0(c)	-	-	-	-	(e)
Carthamus tinctorius	75	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	(e)
Carum carvi	70	97	-	25(b)	0	0(c)(d)	10	-	3	-	-
Glycine max	80	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Gossipium spp.	80	98	-	15	0	0(c)	-	-	-	-	-
Helianthus annus	85	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Linum usitatissimum (tessile)	92	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
Linum, usitatissimum (oleaginoso)	85	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
Papaver somniferum	80	98	-	25(b)	0	0(c)(d)	-	-	-	-	-
Sinapis alba:											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-	-	-

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato.

- Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11.
- La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.
- La determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. non è necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.

- La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.
- La semente deve essere esente da *Orobanche* spp, tuttavia, un seme di *Orobanche* in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurità. se un secondo campione di 200 g è esente da Orobanche.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

A. Tavola

Specie	Organismi nocivi			*Sclerotinia sclerotiorum* (numero massimo di sclerozio o frammenti di sclerozio in uncampione del peso stabilitoall'Allegato II
	Percentuale massima in numero di semi contaminati da organismi nocivi (totale per colonna)			
	Botrytis spp.	*Alternaria linicola Phoma exigua var. linicola Colletotrichum linicola Fuasrium spp.*	*Platydera gossypiella*	
1	2	3	4	5
Brassica napus	-	-	-	10 (b)
Brassica rapa	-	-	-	5 (b)
Cannabis sativa	5	-	-	-
Gossypium spp.	-	-	1	-
Helianthus annuus	5	-	-	10 (b)
Linum usitatissimum	5	5 (a)	-	-
Sinapis alba	-	-	-	5 (b)

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 3, lettera A, del presente allegato:
- in *Linum usitatissimum*, la percentuale massima in numero di semi contaminati da *Phoma exigua* var *linicola* non deve superare 1;

- la determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di *Sclerotinia sclerotiorum* non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella.

C. Norme particolari o altre condizioni applicabili a *Glycine max.*:

- per *Pseudomonas syringae* pv. *glycinea* il numero massimo di sottocampioni, nell'ambito di un campione di almeno 5000 semi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, che risultano contaminati dal suddetto organismo non deve superare 4;
- qualora vengano identificate colonie sospette in tutti i cinque sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra possono essere eseguiti appropriati test biochimici sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale prelevato da ogni sottocampione;
- per *Diaporthe phaseolorum* var. *phaseolorum* il numero massimo di sementi contaminate non deve superare 15%;
- la percentuale in peso di materia inerte, quale definita in conformità dei metodi internazionali più recenti in materia di test, non deve superare lo 0,3%.
- In conformità con le procedure comunitarie, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può autorizzare a non effettuare tale esame, a meno che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia lecito dubitare che le norme e condizioni di cui sopra siano state soddisfatte.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:
   a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
   b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

   Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi commerciali.

1. Le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. Sementi commerciali (specie non previste all'articolo 24 della legge 25 novembre1971, n.1096).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Camelia sativa	80	97	0,5
Hibiscus cannabinus	75	95	0,5
Ricinus communis	80	98	0,1
Sesamum indicum	80	98	0,1

2. Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta* spp., tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* spp. in un campione di 100 g non è considerato come impurità, se un secondo campione di 200 g è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta* spp..
3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione 1 punto 4 del presente allegato.

E) Altre

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)
Lathyrus cicera L.	98	0,1	85
Lathyrus sativus L.	98	0,1	85
Lespedeza hedysaroides (Pall)	97	0,5	80
Kitagawa L. *cuneata* (Dum) (Don)	97	0,5	80
Lespedeza stipulacea Maxim	97	0,5	80
Nicotiana tabacum L.	99	0	80
Sanguisorba minor Scop	95	1	75
Sorghum vulgare Pers.var.*technicum* (Koern) Jav	98	4	75

1. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
2. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:
   - in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidità (es. sacchi di juta, di cotone);
   - in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi " a tenuta " di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione

sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE

A) Ortive

I - Sementi di base, certificate e standard.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A - Tavola

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (%in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium porrum	97	0,5	65
Allium sativum	97	0,5	65
Allium schoenoprasum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (glomeruli)
Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet)	97	0,5	70 (glomeruli)
Brassica oleracea (cavolfiore)	97	1	70
Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)	97	1	75
Brassica rapa (cavolo cinese)	97	1	75
Brassica rapa (rapa)	97	1	80
Capsicum annuum	97	0,5	65
Cichorium endivia	95	1	65
Cichorium intybus (*partim*) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia)	95	1,5	65
Cichorium intybus (*partim*) (cicoria industriale)	97	1	80
Citrullus lanatus	98	0,1	75

Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita maxima	98	0,1	80
Cucurbita pepo	98	0,1	75
Cynara cardunculus	96	0,5	65
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Lycopersicon esculentum	97	0,5	75
Petroselinum crispum	97	1	65
Phaseolus coccineus	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum (partim)	98	0,1	80
Raphanus sativus	97	1	70
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Scorzonera hispanica	95	1	70
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba (partim)	98	0,1	80
Zea mays (partim)	98	0,1	85

3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
4. Le sementi leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati:
   - *Acanthoscelides obtectus* Sag.
   - *Bruchus affinis* Froel.
   - *Bruchus atomarius* L.
   - *Bruchus pisorum* L.
   - *Bruchus rufimanus* Boh.
5. Le sementi non devono essere contaminate da acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio.
6. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:
   a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello dela chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976 n 195,
      - fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità è prolungata fino a 9 mesi;

- fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);

b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della conformità della facoltà germinativa.

II. - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976,n.195).

1. Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sezione 1 del presente allegato si applicano alle sementi commerciali.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Anethum graveolens L.	75	95	1,5
Angelica arcangelica L.	60	90	1,0
Atriplex hortensis L.	60	95	0,1
Barbarea verna (Mill.) Aschess.	75	97	0,2
Borrago officinalis L.	80	96	1,0
Brassica napus L. var.*napobrassica* (L.) Reichb.	80	98	0,5
Capparis spinosa L.	50	95	0,5
Cicer arietinum L.	90	98	0,1
Coriandrum sativum L.	80	96	0,5
Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir	80	98	0,1
Cuminum cyminum L.	65	95	1,0
Eruca sativa Mill.	85	97	1,0
Fragaria vesca L.	75	95	0,2
Hibiscus esculentus L.	75	95	0,5
Humulus lupulus L.	60	90	0,1
Lagenaria siceraria (mol.)Standi. (=L.vulgaris Ser.)	80	98	0,1
Lavandula spica L.	50	95	0,1
Lens culinaris Med.	85	98	0,5
Lepidium sativum L.	85	97	0,2
Majorana hortensis Moench.	75	95	0,2
Matricaria chamomilla L.	70	70	0,2
Nasturtium officinale R. Br.	80	95	0,2
Ocimum basilicum L.	65	97	0,5
Pastinaca sativa L.	75	90	1,5
Phaseolus lunatus L.	80	98	0,1
Physalis alkekengi L.	85	97	0.5
Pimpinella anisum L.	75	95	1,0
Rosmarinus officinalis L.	50	95	1,0
Rumex acetosa L.	80	95	0,5
Ruta graveolens L.	80	97	1,0
Salsola soda L.	65	90	1,5
Salvia officinalis L.	75	97	0,5
Satureja hortensis L.	75	97	0,5
Tetragonia expansa Thumb.	75	97	1,0
Thymus vulgaris L.	50	95	0,5
Tragopogon porrifolius L.	75	95	1,0
Valeriana officinalis L.	75	95	1,0
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth	80	98	0,1

3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:
   - in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validità della dichiarazione é prolungata a mesi 9;

- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III. – Altre norme o condizioni: nel caso delle varietà di *Zea mays* (mais dolce – tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta nei semi puri all'80%. L'etichetta ufficiale o l'etichetta del produttore, secondo il caso, reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 80%".

B) Ornamentali e da fiore

Specie	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica(% in peso)
Achillea filipendulina Lamk	-	70	95
Achillea millefolium L.	-	75	90
Ageratum mexicanum Sims	-	70	95
Althea rosea Cav.	-	70	95
Alyssum maritimum Lamk	-	70	95
Alyssum saxatile L.	-	70	95
Anemone japonica Sieb et Zucc.	-	70	95
Antirrhinum majus L.	-	75	95
Amaranthus bicolor Nocca	-	70	95
Amaranthus caudatus L.	-	70	95
Aquilegia caerulea James	-	70	95
Aralia sieboldi Hort	-	60	95
Arabis caucasica Willd (= A. Albida Stev.)	-	70	95
Asparagus plumosus Bak	-	70	95
Asparagus sprengeri Reg	-	70	95
Aster (vedi *Callistephus*)	-	75	95
Aubrietia deltoidea L.	-	75	95
Begonia semperflorens Lin. et Otto	-	65	95
Bellis perennis L.	-	75	95
Calceoaria herbeohybrida Chit.	-	65	95
Calendula officinalis L.	-	75	95
Callistephus chinensis (L) Nees (vedi Aster)	-	75	95
Campanula medium L.	-	80	95
Capiscum annuum L.	-	80	95
Celosia argentea L. var. *plumosa* Hort.	-	70	95
Celosia cristata L.	-	75	95
Centaurea cyanus L.	-	75	95

Specie	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica(% in peso)
Chamaedorea spp.	-	70	95
Cheiranthus annuus L. (vedi Matthiola annua)	-	75	95
Cheiranthus cheiri L.	-	75	95
Chrysanthemum carinatum Schousb	-	70	95
Chrysanthemum coronarium L.	-	70	95
Chrysaathemum leucanthemum L.	-	75	95
Chrysanthemum spp.	-	75	95
Cineraria cruenta Mass. (vedi *Senecio cruentus*)	-	70	95
Cineraria maritima L. (vedi *Senecius cineraria* DC)	-	60	95
Clarkia elegans Douglas	-	70	95
Cleome spinosa Jacq.	-	80	95
Cobaca scandens Cav.	-	75	95
Coleus verschaffeiltii Lem.	-	70	95
Convolvulus spp. (vedi Ipomoea spp.)	-	80	95
Cordyline spp.	-	80	95
Coreopis spp.	-	70	95
Cosmos bipinnatus Cav.	-	75	95
Cucurbita lagenaria L.	-	80	95
Cucurbita pepo L.	-	80	95
Cyclamen persicum Mill.	-	75	95
Cynodon dactylon Pers.	-	80	95
Dahlia pinnata Cav. (= *D. variabilis* Desf.)	-	65	95
Delphinium consolida L;	-	70	95
Delphinium cultorum Voss. (= *D.hybridum* Hort. «Pacific Geant»)	-	70	95
Dianthus barbatus L.	-	75	95
Dianthus caryophyllus L. «*semperflorens* Chabaud»	-	75	90
Dianthus caryphyllus L. «*semperflorens*» di Nizza	-	75	90
Dianthus chinensis L.	-	75	95
Dianthus spp.	-	75	90
Dichondra repens Forst.	-	80	97
Digitalis purpurea L.	-	70	95
Dimorphotheca aurantiaca DC	-	75	95
Eschscholtzia californica Cham	-	75	95
Euphorbia variegata Pursh	-	75	95
Fatsia japonica Docne et Planch.	-	60	95
Freesia hibryda Hort.	-	75	95
Gaillardia aristata Purch.	-	80	90
Gazania splendens Hort. var. h*ybrida* Hort.	-	60	90
Gerbera hybrida Bol. L.	-	70	95
Geum chiloense Balt.	-	70	95
Godetia grandiflora Lindl.	-	70	95
Gomphrena globosa L.	-	75	95
Gypsophila elegans Biet.	-	75	95
Gypsophila paniculata L.	-	75	95
Helianthus spp. (escluso *H. annuus*)	-	85	95

Specie	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica(% in peso)
Helicrysum bracteatum Andr.	-	75	95
Heliotropium peruvianum L.	-	70	95
Hesperis matronalis L.	-	75	95
Iberis sempervirens L.	-	70	95
Iberis umbellata L.	-	70	95
Iberis spp.	-	80	95
Impatiens balsamina L.	-	80	95
Ipomoea coccinea L.	-	75	95
Ipomoea spp. (= *Convolvulus* spp.)	-	80	95
Kalanchoe blossfeldiana v. poellin	-	60	95
Kochia scoparia Schrand var. *trichophylla* Stopf.	-	80	95
Lagenaria leucantha Rusby	-	80	95
Lathyrus odoratus L.	-	80	95
Lavatera trimestris L.	-	70	95
Limonium sinuatum L.	-	65	95
Linaria maroccana Hook.	-	75	95
Linum grandiflorum Desf.	-	80	95
Lobelia erinus L.	-	70	95
Lunaria annua L. (= L. *biennis* Moench.)	-	75	95
Lupinus polyphillus Lindl. (Lupino di Russel)	-	75	95
Lupinus spp.	-	80	95
Malcomia maritima Br. R.	-	70	95
Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum parthenium Sm.)	-	70	95
Passiflora spp.	-	70	95
Pelargonium hybridum Hort.	-	60	95
Pentstemon spp.	-	70	95
Petunia hybrida Hort.	-	80	95
Phoenix canariensis Hort.	-	70	95
Phoenix roebelinii 0. Brient.	-	70	95
Phlox drummondii Hook	-	70	95
Physostegia virginiana Benth.	-	75	95
Portulaca grandiflora Hock	-	70	95
Primula acaulis L.	-	70	95
Primula malacoides Franch.	-	70	95
Primula obconica Hance	-	70	95
Primula spp.	-	70	95
Pyrethrum parthenium Sm.	-	70	95
Pyrethrum roseum Bieb. i	-	70	95
Pyrethrum spp.	-	70	95
Quamoclit coccinea sp.	-	75	95
Rudbeckia spp.	-	70	95
Reseda odorata L.	-	75	95
Rosa canina L.	-	70	95
Sagina subulata Presl.	-	85	95
Saintpaulia ionantha Wendl.	-	60	95
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.	-	75	95

Specie	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica(% in peso)
Salvia splendens Ker.	-	65	95
Scabiosa caucasica Biet.	-	70	90
Scabiosa maritima L.	-	75	95
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.	-	75	95
Senecio cruentus DC.	-	70	95
Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.)	-	60	95
Silene pendula L.	-	75	95
Silene spp.	-	80	95
Sinningia speciosa Benth et Hooker	-	70	95
Statice sinuata L.	-	70	95
Strelitzia reginae Banks	-	65	85
Tagetes erecta L.	-	70	95
Tagetes patula L.	-	70	85
Tagetes spp.	-	70	85
Trachycarpus excelsus Wendl.	-	75	85
Tropaeolum majus L.	-	80	95
Verbena hybrida Hort.	-	80	95
Viola cornuta (= Viola williamsii Vittr.)	-	60	95
Viola odorata L.	-	60	95
Viola tricolor L. var. *hortensis* Hort.	-	75	95
Zea mays L. var. *Japonica* Hort. (= Zea vittata Hort.)	-	85	95
Zinnia elegans Jacop.	-	75	90

1. Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile. In particolare non è ammessa la presenza di semi di *Cuscuta* spp. e di *Orobanche* spp.
3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:
   - in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
   - in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

   Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III – PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Specie	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)
Castanea sativa Mill.	tutte	97
Citrus aurantium L.	tutte	97
Corylus avellana L.	tutte	97
Diosporis kaki L.	tutte	97
Juglans nigra L.	tutte	97
Juglans regia L.	tutte	97
Malus communis D.C. (*Pyrus malus* L.)	tutte	97
Olea europea L.	tutte	97
Pistacia terebinthus L.	tutte	97
Pyrus communis L.	tutte	97
Prunus amygdalus Batsch.	tutte	97
Prunus armeniaca L.	tutte	97
Prunus avium L.	tutte	97
Prunus cerasifera Ehrh.	tutte	97
Prunus domestica L.	tutte	97
Prunus mahaleb L.	tutte	97
Prunus persica Batsch.	tutte	97

1. Non è prescritta la dichiarazione relativa alla germinabilità.

IV - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

A) Patate

Specie	Categoria	
Solanum tuberosum L.		
	di base	/S
		/SE
		/E
	e certificate	/A
		/B

1. Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
   a) presenza di terra e di corpi estranei: 2 % del peso;

b) marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Corynebacterium sepedonicum* o *Ralstonia* (=*Pseudomonas*) solanacearum: 1% del peso;
c) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3% del peso;
d) scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5% del peso.

Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6% del peso.

2. I tuberi-seme di patate sono esenti da *Globodera rostochiensis*, *Dytilenchus destructor*, *Corynebacterium sepedonicum*, *Ralstonia* (=*Pseudomonas*) *solanacearum* e *Synchytrium endobioticum*.
3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.
4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti, i contenitori devono essere puliti.
5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 x 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35 x 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra due maglie quadre utilizzate, non superi i 25 mm.

   Una partita non deve contenere più del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.

B) Ortive

Specie	Categoria
Allium cepa L.	-
Allium sativum L.	-
Asparagus officinalis L.	-
*Cynara cardun*culus L.	-
Cynara scolymus L.	-

1. Non sono tollerate impurità per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.
2. Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.

C) Ornamentali e da fiore - Materiali da fiore.

I materiali di moltiplicazione debbono possedere i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi, e i rizomi da fiore."

Articolo 5

1. L'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 è sostituito dal seguente:

"Allegato VII

Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

A) Cereali

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile e in particolare nel caso del *Sorghum* spp., da fonti di *Sorghum halepense*:

Specie	Distanze minime
Phalaris canariensis, Secale cereale ad esclusione degli ibridi:	
- per la produzione di sementi di base	300 m
- per la produzione di sementi certificate	250 m
Sorghum spp.	300m
xTriticosecale, varietà ad autofecondazione:	
- per la produzione di sementi di base	50 m
- per la produzione di sementi certificate	20 m
Zea mays	200 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride), le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.
In particolare le colture di *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* ad esclusione degli ibridi, *Sorghum* spp. e *Zea mays* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A) *Phalaris canariensis*, *Secale cereale*: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
- 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

A-bis) *Sorghum* spp.:
a) la percntuale di piante di una specie di *Sorghum* diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:
a.1) per la produzione di sementi di base:
- alla fioritura: 0,1%;
- alla maturazione: 0,1%;

a.2) per la produzione di sementi certificate:
a.2.1) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;
a.2.2) piante della componente femminile:
- alla fioritura: 0,3%;
- alla maturazione: 0,1%;

b) per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:
b.1) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi:
b.2) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%;
c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
c.1) 1 per 30 m^2 per la produzione di sementi di base;
c.2) 1 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate.

B) *Zea mays*:

a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non deve superare:

a.1) per la produzione di sementi di base:

a.1.1) linea «inbred»: 0,1%;

a.1.2) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1%;

a.1.3) varietà ad impollinazione libera: 0,5%.

a.2) per la produzione di sementi certificate:

a.2.1) componenti di varietà ibride:

- linea «inbred»: 0,2%;
- ibrido semplice: 0,2%;
- varietà ad impollinazione libera: 1,0%;

a.2.2) varietà ad impollinazione libera: 1,0%;

b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:

b.1) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

b.2) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;

b.3) allorché il 5% o più di piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:

- 1% all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;
- 2% per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le *Ustilagineae*, è tollerata nella misura più limitata possibile.

C) *Oryza sativa*:

il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

- 0 per la produzione di sementi di base,
- 1 per 50 m^2 per la produzione di sementi certificate.

La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.

Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti:

a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

b) si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente:

a.1 per *Avena sativa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Triticale*, *Triticum aestivum*,*Triticum durum*, *Triticum spelta*, Secale *cereale:* 1;

b.1 per *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo di fioritura:
- varietà ad impollinazione libera 1:
- linee "Inbred" o ibridi: 3.

Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima è costituito da una coltura di *Sorghum* spp. o di *Zea mays*, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato:

c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati.

3.-bis. Ibridi di *Secale cereale*:

A) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

i. per la produzione di sementi di base:distanza minima

-	ove si ricorra alla maschiosterilità	1.000 m
-	ove non si ricorra alla maschiosterilità.	600 m

ii. per la produzione di sementi certificate 500 m

B) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

a) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:
- 1 per 30 m quadrati per la produzione di sementi di base
- 1 per 10 m quadrati per la produzione di sementi certificate;

tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

b) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98 %.

C) Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità.

3.-ter. Colture destinate alla produzine di sementi certificate di ibridi di *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale* autoimpollinante

a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare inquinamento da fonti di polline estranee e indesiderate:

- la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie diversa da una coltura del componente maschile è di 25 metri.
- questa distanza può non essere rispettata se esiste un aptorezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata.

b) la coltura presenta una identità e una purezza suffiente per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. Se le sementi sono prodotte utilizzando un'agente chimico ibridizzante la coltura deve essere conforme allle altre norme e condizioni seguenti:

i. la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:

- *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum estinum, Triticum durum* e *Triticum spelta*: 99,7%,
- *xTriticosecale* autoimpollinante: 99,0%;

ii. la percentuale minima di piante ibride è del 95%. Essa va valutata in conformità dei metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui la percentuale di ibridi è determinata nel corso dell'esame delle sementi prima della certificazione non è necessario valutarla nel corso dell'ispezione in campo.

B) Foraggere.

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima (m)
Brassica spp., *Phacelia tanacetifolia*	
- per la produzione di sementi di base	400
- per la produzione di sementi certificate	200
Specie o varietà diverse da: *Brassica* spp., *Phacelia tanacetifolia*, *Pisum sativum*, *Poa pratensis*:	
- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi fino a 2 ha	200
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi fino a 2 ha	100
per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi superiori a 2 ha	50

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.
   In particolare le colture delle specie di *Lolium* o *xFestulolium* devono rispondere alle seguenti condizioni:
   a) il numero di piante di una specie di *Lolium* o *xFestulolium* diversa da quella della coltura non deve superare:
      - 1 per 50 m^2 per la produzione delle sementi di base;
      - 2 per 10 m^2 per la produzione delle sementi certificate.
4. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.
   In particolare le colture diverse da quelle della specie Pisum sativum, Vicia faba, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* devono rispondere alle seguenti norme:
   a) il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare:
      - 1 per m^2 30 per la produzione di sementi di base;
      - 1 per m^2 10 per la produzione di sementi certificate.
   Nel caso delle specie *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente n. 4.
   Nel caso di *Poa pratensis* il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
      - 1 per 20 m^2 per la produzione di sementi di base;
      - 4 per 10 m^2 per la produzione di sementi certificate, tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come "varietà apomittiche monoclonali" secondo procedure

approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m^2 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.
6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:
   l'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:
   a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
   b) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;
   c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) Barbabietole.

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di *Beta vulgaris* della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
3. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categioria si deve procedere ad almeno un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una le piante da seme.
4. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.
5. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.
6. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

Coltura	Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere *Beta*	1.000 m
2. Per la produzione di sementi certificate:	

a) di barbabietola da zucchero:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere *Beta* non compresa sotto	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	600 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	600 m
- da fonti di pollione di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	300 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa riscorso alla maschio sterilità	300 m
b) di barbabietola da foraggio:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere *Beta* non compresa sotto	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	600 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	600 m
- da fonti di pollione di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	300 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui si fa riscorso alla maschio sterilità	300 m

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti "portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 2002/53/CE e successive modifiche, oppure al registro nazionale di varietà della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio di cui agli articoli 19 e 24 della legge n. 1096/71 e successive modifiche.

Qualora per una varietà manchi l'informazione, la ploidia è presunta ed in questo caso deve essere osservata una distanza minima di isolamento di 600 m.

D) Tuberi-seme di patate.

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:
   a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (*Erwinia carotovora*) non deve essere superiore a:
   - 0 per la. categoria base, classe S;
   - 0,5 per la categoria base, classe SE;
   - 1,0 per la categoria base, classe E;

   b) nella discendenza diretta. la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:
   - 0 per la categoria base, classe S;
   - 0,1 per la categoria base, classe SE:
   - 0,2 per la categoria base, classe E;

   c) nella discendenza diretta. la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a:
   - 1 per la categoria base, classe S:
   - 2 per la categoria base, classe SE;
   - 3 per la categoria base, classe E.
2. 1 tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:
   a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (*Erwinia carotovora*), non deve essere superiore a:
   - 1,5 per la categoria certificata, classe A;
   - 2,0 per la categoria certificata, classe B;

   b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:
   - 0,4 per la categoria certificata, classe A;
   - 0,5 per la categoria certificata, classe B;

   c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a:
   - 7 per la categoria certificata, classe A;
   - 10 per la categoria certificata, classe B.

   Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.
3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.
4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.
5. II campo di produzione non è contaminato da *Globodera rostochiensis* Woll e Dytilenchus destructor.
6. La coltura è esente da:
   a) *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc.;
   b) *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh.

E) Oleaginose e da fibra.

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. Gli ibridi di *Brassica napus* devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate *Brassicaceae* (*Cruciferae*) negli ultimi cinque anni.
3. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanze minime
Brassica spp. diversa da *Brassica napus*; *Cannabis sativa* diversa da *Cannabis sativa monoica*; *Carthamus tinctorius*; *Carum carvi*; *Gossypium* spp. diverso da ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense*; *Sinapis alba*:	
- per la produzione di sementi di base	400 m
- per la produzione di sementi certificate	200 m
Brassica napus:	
- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi..	200 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi	500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi.	100 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi.	300 m
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoica:	
- per la produzione di sementi di base	5.000 m
- per la produzione di sementi certificate	1.000 m
Helianthus annuus:	
- per la produzione di sementi di base di ibridi	1.500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi	750 m
- per la produzione di sementi certificate	500 m
Gossypium hirsutum e/o *Gossypium barbadense*	
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum*	100 m
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium barbadense*	200 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di *Gossypium hirsutum* prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	30 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di *Gossypium hirsutum* prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di *Gossypium barbadense* prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di *Gossypium barbadense* prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense*	200 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* e di ibridi prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

4. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium* spp. e gli ibridi di *Helianthus annuus* e di *Brassica napus* devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:

A) *Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium* spp, diversi dagli ibridi.

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:
- 1 per 30 m^2 per le sementi di base;
- 1 per 10 m^2 per le sementi certificate.

B) Ibridi di *Helianthus annuus*:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

a.1) per la produzione di sementi di base:

a.1.1) linea inbred 0,2%

a.1.2) ibridi semplici:
- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,2%
- genitore femminile 0,5%

a.2) per la produzione di sementi certificate:
- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,5%
- componente femminile 1,0%

b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:

b.1) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

b.2) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5 %;

b.3) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5 %;

b.4) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, lettera D, punto 1-bis), è rispettata la condizione seguente:
- un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

C) Ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

a.1) per la produzione di sementi di base:
- a.1.1) linee inbred 0,1%
- a.1.2) ibridi semplici:
  - componente maschile, 0,1%
  - componente femminile 0,2%

a.2) per la produzione di sementi certificate:
- componente maschile, 0,3%
- componente femminile 1,0%

b) la maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98 % per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

D) Ibridi di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense:*

a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%;

b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossiypium barbadense* la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve raggiungere il 99,5 % nel momento in cui il 5% o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile. Nel caso dei cereali questa condizione si applica alle *Ustilaginaceae*. Nel caso di *Glycine max*, questa condizione si applica in particolare agli organismi *Pseudomonas syringae* pv. *glycinea*, *Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora* e var. *sojae*, *Phialophora gregata* e *Phytophthora megasperma* f. sp. *glycinea*.

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

b) il numero minimo di ispezioni in campo da effettuare è:
- per *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale*: 1;
- per *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo della fioritura
  1. varietà a libera impollinazione: 1;
  2. linee inbred o ibridi: 3.

Nel caso di *Sorghum* spp. e *Zea mays* va effettuata almeno una ispezione in campo per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite alla Sez. A), punto 1. del presente allegato.

c) nel caso di colture diverse da ibridi di *Helianthus annuus*, *Brassica napus*, *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* avrà luogo almeno un'ispezione;
- nel caso di ibridi di *Helianthus annuus* avranno luogo almeno due ispezioni;
- nel caso degli ibridi di *Brassica napus* avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura;
- nel caso degli ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine della fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline;

d) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

Articolo 6

1. L'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 è sostituito dal seguente:

"

"Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie Beta vulgaris L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

I) Sementi cerealicole:
- A) Sementi di base (tutte le specie escluso le varietà ibride);
- B) sementi certificate (segale, granoturco, scagliola);
- C) sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, frumento duro, frumento tenero, spelta).

II) Sementi di piante foraggere: (1)
- A) sementi di base (tutte le specie);
- B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, codolina comune, erba medica ibrida, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide bianca, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo catartico, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, ibridi di *Festuca* x *Lolium*, facelia);
- C) sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino selvatico, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino);
- D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971).

III) Sementi di barbabietole:
- A) sementi di base;
- B) sementi certificate.

IV) Tuberi-seme di patate: (2)
- A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E.
- B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B.

V) Sementi di piante oleaginose e da fibra:
- A) sementi di base (tutte le specie escluse le varietà ibride di girasole) (3);
- A-bis) sementi di base (ibridi di girasole) (3):
  1. Sementi di base di linee inbred: sementi
     a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII per le sementi di base e,
     b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
  2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi
     a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
     b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati dagli allegati VI e VII per le sementi di base e,
     c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
- B) sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa, cartamo, cumino, girasole, papavero domestico, senape bianca) (4);
- C) sementi certificate di 1ª riproduzione (arachide, lino, canapa, soia e cotone) (4);
- D) sementi certificate di 2ª riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone) (4);
- E) sementi certificate di 2ª riproduzione (canapa);
- F) sementi certificate di 3ª riproduzione (lino);
- G) sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge) (5).

Articolo 7

1. L'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 è sostituito dal seguente:

"Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all' articolo 21, sono le seguenti:

A) sementi di base (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
- a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione»;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

A-bis) sementi di base (ibridi di avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, segale, frumento tenero, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):
- a) destinate alla produzione di ibridi;

b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) Cereali e VII, A)del presente decreto per le sementi di base e,

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

B) sementi di base di granoturco e sorgo spp.:

1) di varietà a impollinazione libera:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2) di linee «inbred»:

a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri VI e VII per le sementi di base;

b) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

3) di ibridi semplici:

a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina,, orzo, riso, frumento tenero, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

D) sementi certificate di prima riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, riso, triticale, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 1ª riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina,, orzo, triticale, frumento tenero, frumento duro e spelta,
comunque diversi dagli ibridi:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 2ª riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Le modifiche apportate con il seguente decreto (2) che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura."

Articolo 8

1. L'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 è sostituito dal seguente:

"1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

A) sementi di base:

1. Sementi di varietà selezionate:
   a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
   b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";
   c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
   d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Sementi di varietà locali (2):
   a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o piu' aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;
   b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate", che di "sementi certificate di 1ª e 2ª riproduzione";
   c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;
   d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, codolina comune, erba medica ibrida, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide bianca, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo catartico, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):
   a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
   b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
   c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
   d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

C) sementi certificate di 1ª riproduzione (lupino bianco, lupino selvatico, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):
   a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
   b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
   c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
   d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

D) sementi certificate di 2ª riproduzione (lupino bianco, lupino selvatico, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):
   a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
   b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;
   c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
   d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

E) sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971:
   a) che siano identificate per le specie;
   b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
   c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).".

Articolo 9

1. L'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 è sostituito dal seguente:

"Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3ª riproduzione»;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 .

A-bis) sementi di base (ibridi):

1. Sementi di base di linee inbred: le sementi
   a) che, fatto salvo l'articolo 20 del presente decreto, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e;
   b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
2. Sementi di base di ibridi semplici: le sementi
   a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
   b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e VII del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

B) sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa, cumino, cotone, girasole, papavero domestico e senape bianca:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

C) sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della 3ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

D) sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

E) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa:

a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;
b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

F) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame

ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

G) sementi commerciali:

a) che siano identificate per la specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è prevista l'inclusione al comma 1, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.".

Il presente decreto è soggetto al controllo di legittimità della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 15 aprile 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 5

10A07754

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Stefano Bendetti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010,con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Stefano Bendetti, cittadino italiano, nato a Cles (Trento), il 15 novembre 1970, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13 giugno 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 aprile 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Stefano Bendetti, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 13 giugno 2008 dal sig. Stefano Bendetti, nato a Cles (Trento), il 15 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Stefano Bendetti è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A07684

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Enzo Falvo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010, con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Enzo Falvo, cittadino italiano, nato a Cles (Trento), il 27 giugno 1988, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 aprile 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino dal sig. Enzo Falvo, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Enzo Falvo, nato a Cles (Trento), il 27 giugno 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Enzo Falvo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A07685

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Roberto Scaciga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei MinistrÌ e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010, con il quale all'Avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Roberto Scaciga, cittadino italiano, nato a Domodossola (Verbania), il 10 luglio 1970, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 aprile2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Roberto Scaciga, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Roberto Scaciga, nato a Domodossola (Verbania), il 10 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Roberto Scaciga è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il capo dell'ufficio: BEATRICE

10A07686

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Natalia Novielli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Natalia Novielli, cittadina italiana, nata a Genova, il 27 febbraio 1989, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 aprile 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dalla sig. ra Natalia Novielli, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dalla sig.ra Natalia Novielli, nata a Genova, il 27 febbraio 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Natalia Novielli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A07687

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Adele Chelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Adele Chelli, cittadina italiana, nata a Prato, il 26 maggio 1988, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 aprile 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dalla sig.ra Adele Chelli, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dalla sig.ra Adele Chelli, nata a Prato, il 26 maggio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Adele Chelli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A07688

DECRETO 27 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Cambon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di capo dell'Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Alessandro Cambon, cittadino italiano, nato ad Angera (Varese), il 10 aprile 1979, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 16 settembre 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 29 aprile 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nel Regno Unito, dal sig. Alessandro Cambon, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 16 settembre 2009 dal sig. Alessandro Cambon, nato ad Angera (Varese), il 10 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Alessandro Cambon è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

10A07689

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2010.

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 sulla proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerente i criteri generali per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. - Triennio 2007-2009 (sito 4.15/2009/7 A/CU). (Repertorio atti n. 5).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 gennaio 2010;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed unificato, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 che ha regolato la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che, nel dettare norme sui criteri e procedure per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, ha previsto che l'«Agenzia», attualmente Dipartimento della protezione civile, li definisca d'intesa con la Conferenza unificata;

Vista la nota-relazione prot. 2768 dell'11 novembre 2009 con la quale il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire alla segreteria della Conferenza unificata il 13 novembre 2009, tra l'altro, lo schema di provvedimento in oggetto, per l'espressione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, trasmesso dalla richiamata segreteria alle regioni ed agli enti locali con nota prot. 4960 del 19 novembre 2009, con contestuale convocazione di una riunione tecnica, per l'esame del provvedimento in questione, per il giorno 1° dicembre 2009, nel corso della quale sono state proposte e concordate alcune modifiche;

Viste le osservazioni dell'UNCEM, assente nel predetto incontro tecnico pervenute alla segreteria della Conferenza unificata con nota del 1° dicembre, e dalla predetta segreteria trasmesse al dipartimento proponente, con nota n. 5280 del 2 dicembre 2009, per le valutazioni di competenza;

Vista la versione del provvedimento in oggetto pervenuto alla segreteria della Conferenza unificata in data 9 dicembre 2009 dal Dipartimento per la protezione civile, concordata nella riunione tecnica del 1° dicembre, nel corso della quale sono state recepite buona parte delle proposte della regione Lombardia, per il coordinamento delle regioni in materia di volontariato e dell'ANCI, integrata dalla proposta UNCEM; versione diramata dalla segreteria della Conferenza unificata con nota prot. n. 5448 del 9 dicembre 2009;

Tenuto conto che con successiva nota il dipartimento proponente, a seguito di verifiche contabili, ha ritrasmesso il 14 dicembre il provvedimento relativo al triennio 2007-2008, che è stato diramato lo stesso giorno dalla segreteria della Conferenza unificata con nota prot. n. 5524;

Considerato che successivamente, facendo seguito alla nota n. 5524, il dipartimento proponente con nota prot. n. 4866 del 20 gennaio 2010, ha riproposto alla segreteria della Conferenza unificata, lo stesso provvedimento definitivo del 14 dicembre 2009 però in versione priva delle note del redattore e delle evidenziazioni di servizio, che la segreteria della Conferenza ha diramato il giorno successivo con nota prot. n. 336;

Tenuto conto che il provvedimento era stato già iscritto all'ordine del giorno punto 13 elenco b della seduta del 27 gennaio scorso che però non si è tenuta;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome ed i rappresentanti delle autonomie locali hanno espresso il loro avviso favorevole sul provvedimento in argomento;

Esprime intesa

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 sui criteri generali per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile. - Triennio 2007 2009.

Roma, 29 aprile 2010

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

10A07699

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2010.

Sostituzione di un componente in rappresentanza dei lavoratori autonomi presso il Comitato INPS di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il D.D. n. 171 del 18 luglio 2006 con il quale viene ricostituito nell'ambito di questa Provincia il Comitato provinciale INPS e viene nominato il sig. Brescia Francesco quale componente in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Viste le dimissioni dall'incarico di componente fatte pervenire a questa Direzione dal sig. Brescia Francesco in data 27 maggio 2009;

Vista la nota dell'ASCOM di Cosenza, con la quale la predetta associazione designa il sig. Iazzolino Francesco in sostituzione del dimissionario sig. Brescia Francesco;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Il sig. Iazzolino Francesco, nato a Cosenza il 22 settembre 1962 e residente in Rende, via T. Tasso n. 10, viene nominato, in sostituzione del sig. Brescia Francesco, componente in rappresentanza dei lavoratori autonomi in seno al Comitato INPS di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 11 maggio 2010

Il direttore provinciale: FESTA

10A07810

DECRETO 28 maggio 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale e delle speciali commissioni, presso il Comitato provinciale INPS di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
REGGENTE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS, e, in particolare l'art. 46, terzo comma che prevede l'istituzione di tre speciali commissioni per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e le prestazioni di maternità;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III n. 33 del 19 aprile 1989, prot. n. 2/3PS/95876 avente per oggetto: «Legge n. 88/89. Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL - Costituzione delle speciali commissioni ex art. 46.»;

Visto il proprio decreto n. 32/2010 del 28 maggio 2010, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Piacenza per il quadriennio 2010/2014;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del predetto Comitato provinciale;

Valutati i dati, gli elementi e le notizie utilizzati per la costituzione del già citato Comitato:

Attesa la necessità di dover procedere alla ricostituzione delle predette speciali commissioni di cui all'art. 46 della citata legge n. 88/1989, comma 13;

Decreta:

Sono istituite le speciali commissioni di cui in premessa con la seguente composizione:

COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Sig.ra Bazzini Antonella	Presidente	Membro del Comitato Provinciale INPS
Bertè Dr. Achille	Componente	designato congiuntamente dalle Associazioni del settore.
Filippini Roberto	Componente	designato congiuntamente dalle Associazioni del settore.
Migliavacca Dr. Paolo	Componente	designato congiuntamente dalle Associazioni del settore.
Bracchi Dr. Giulio	Componente	designato congiuntamente dalle Associazioni del settore.

- Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Piacenza;
- Il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Piacenza;
- Il Dirigente della sede Provinciale INPS di Piacenza.

ARTIGIANI

Sig. Bottazzi Alberto	Presidente	Membro del Comitato Provinciale INPS
Peggiani Ing. Luigino	Componente	designato da Confartigianato Piacenza
Maini Elena	Componente	designato da Confartigianato Piacenza
Cristalli Ornella	Componente	designato da Confartigianato Piacenza
Chiappa Maria Teresa	Componente	designato da C.N.A. Provinciale di Piacenza

- Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Piacenza;
- Il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Piacenza;
- Il Dirigente della sede Provinciale INPS di Piacenza.

ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Struzzola Dr. Giovanni	Presidente	Membro del Comitato Provinciale INPS
Zangrandi Enrico	Componente	designato da Unione Commercianti
Savini Marco	Componente	designato da Unione Commercianti
Resmini Antonio	Componente	designato da Unione Commercianti
Sacchelli Bruno	Componente	designato da Confesercenti

- Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Piacenza;
- Il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Piacenza;
- Il Dirigente della sede Provinciale INPS di Piacenza.

II presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, 28 maggio 2010

Il direttore provinciale reggente: MASSI

10A07823

DECRETO 14 giugno 2010.

Concessione del trattamento di mobilità, non oltre il 31 dicembre 2009, per i soci lavoratori dalle cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato. (Decreto n. 52591).

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Sicilia (22 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009), Calabria (22 aprile 2009), Toscana (16 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009) e Abruzzo (17 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 13 ottobre 2009, relativo alle Cooperative associate ANCP ed operanti nel settore degli appalti ferroviari per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 429 unità lavorative in forza presso gli stabilimenti ubicati nelle Regioni Lazio (105 lavoratori), Campania (181 lavoratori), Piemonte (50 lavoratori), Sicilia (23 lavoratori), Ve-

neto (36 lavoratori), Calabria (10 lavoratori), Toscana (3 lavoratori), Lombardia (8 lavoratori), Emilia Romagna (3 lavoratori) e Abruzzo (10 lavoratori), per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

Viste le note con le quali le Regioni Lazio (6 novembre 2009), Campania (16 novembre 2009), Piemonte (27 novembre 2009), Sicilia (5 febbraio 2010), Veneto (12 gennaio 2010), Calabria (16 novembre 2009), Toscana (21 gennaio 2010), Lombardia (24 novembre 2009), Emilia Romagna (26 ottobre 2009) e Abruzzo (18 novembre 2009), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 51881 del 5 maggio 2010 di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata impegnata la somma di euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00), a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e formazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;

Visto il prospetto, allegato al sopracitato accordo governativo del 13 ottobre 2009, nel quale è riportata l'esatta quantificazione dei soci lavoratori del Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli, aventi diritto al trattamento di mobilità per l'anno 2009;

Visto il decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità per l'anno 2008 in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli ,ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative aderenti al Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli , ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, commi 4 e 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, anche senza soluzione di continuità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13 ottobre 2009, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

I predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

a) 8 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 111.864,00 (centoundicimilaottocentosessantaquattro/00).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%;

b) 9 unità, aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 132.467,76(centotrentaduemilaquattrocentosessantasette/76)

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%;

c) 9 unità aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, in quanto già fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2008, sulla base del decreto direttoriale n. 45567 del 2 aprile 2009.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 145.710,00 (centoquarantacinquemilasettecentodieci/00).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 390.041,76 (trecentonovantamilaquarantauno/76), è autorizzato nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 51881 del 5 maggio 2010.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A07781

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2010.

Disciplina del rimborso spese per le attività di revisione cooperativa e/o ispezione straordinaria da svolgersi oltre 100 km dalla sede di servizio da parte del personale MISE nonché i compensi per le sole revisioni alle banche di credito cooperativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2004 ed il decreto ministeriale 16 ottobre 2008 che hanno stabilito i criteri di determinazione degli importi da corrispondere al personale incaricato di effettuare le revisioni agli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005 recante le modalità di esecuzione delle revisioni e delle ispezioni sulle Banche di credito cooperativo;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2007 recante le modalità di esecuzione delle revisioni e delle ispezioni sulle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2008 che ha fissato una percentuale di maggiorazione per compensare le ispezioni straordinarie nella misura del 30% rispetto ai compensi previsti per le revisioni ordinarie;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive stipulato in data 1° febbraio 2006 ed il successivo atto integrativo del 31 luglio 2006, con i quali sono stati regolati e disciplinati i rapporti concernenti lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Considerato che all'attualità e per prassi consolidata è previsto che le attività di vigilanza vengano svolte al di fuori dell'orario di servizio, in assenza di uno specifico corpo ispettivo e, quindi, al fine di non interferire con le ordinarie incombenze di lavoro del personale;

Considerato che detta previsione risulta funzionale solo nei casi in cui la revisione deve essere svolta nei confronti di enti cooperativi aventi sede sociale nel territorio del Comune in cui insiste la sede di servizio del revisore o nelle zone limitrofe;

Considerato che in alcune province, in particolare nel centro-nord, non ci sono funzionari delle direzioni provinciali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disponibili per l'effettuazione dell'attività revisionale;

Considerato che l'art. 18 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 ha stabilito che le Banche di Credito Cooperativo, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti alla autorità governativa, ancorché limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali;

Considerato, pertanto, che la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi di questo Ministero deve provvedere anche a detta attività di vigilanza attraverso funzionari dell'Amministrazione pubblica in possesso della specifica abilitazione;

Considerato che, all'attualità, funzionari abilitati alla revisione delle Banche di credito cooperativo sono dislocati esclusivamente a Roma e che le sedi da vigilare sono invece dislocate in tutta Italia;

Considerata pertanto la necessità di prevedere un diverso rimborso spese rispetto a quello forfetario di cui al citato decreto ministeriale 16 ottobre 2008, trattandosi di attività di revisione e/o di ispezione straordinaria da svolgersi in sedi oltre i 100 km dalla sede di servizio del revisore;

Considerato che già il decreto ministeriale 7 dicembre 2004, nonché il richiamato decreto ministeriale 16 ottobre 2008 hanno stabilito che a fronte dell'attività revisionale, comportante una specifica professionalità nonché rilevanti responsabilità personali, vengano riconosciuti compensi parametrati alle dimensioni e alle caratteristiche dell'ente cooperativo e che si ritiene di dover prevedere analoga disciplina per l'attività revisionale alle Banche di credito cooperativo;

Considerato che detti compensi, giusto quanto previsto dal decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, sono stati assimilati a reddito di lavoro dipendente, ancorché si tratti di incarichi aggiuntivi non rientranti negli obblighi di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Rimborso spese

Il personale del Ministero dello Sviluppo Economico incaricato delle attività di revisione cooperativa e/o di ispezione straordinaria da svolgersi in sedi oltre i 100 km dalla sede di servizio, avrà diritto ad un rimborso spese per viaggio, vitto ed alloggio corrispondente a quello dovuto per il trattamento di missione.

Art. 2.

Verifica di compatibilità

I Dirigenti responsabili dovranno assicurarsi che lo svolgimento dei predetti incarichi non rechi pregiudizio al corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali, modulando opportunamente le relative autorizzazioni.

Art. 3.

Determinazione compensi

Per l'attività di vigilanza ordinaria sulle Banche di credito cooperativo, il compenso è determinato percentualmente al contributo dovuto dagli Enti cooperativi ai

sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 secondo le seguenti modalità:

Per le revisioni cooperative agli enti appartenenti alla prima fascia (contributo € 1.900) di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 2008, in misura del 40% del contributo stesso;

Per le revisioni cooperative agli enti appartenenti alla seconda fascia (contributo € 3.600) di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 2008, in misura del 25% del contributo stesso;

Per le revisioni cooperative agli enti appartenenti alla terza fascia (contributo € 6.400) di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 2008, in misura del 18% del contributo stesso.

Art. 4.

Maggiorazioni

I compensi di cui all'art. 3 retribuiscono l'intera attività revisionale, ivi compreso l'accertamento successivo all'eventuale diffida, rimanendo invece confermate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale 22 febbraio 2008 per compensare le ispezioni straordinarie.

Art. 5.

Decorrenza

Gli effetti del presente decreto decorreranno dalla data di pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 396

10A07784

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «C.T.B. Società Cooperativa», in Bagnolo in Piano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 10 novembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «C.T.B. Società Cooperativa» con sede in Bagnolo in Piano (Reggio-Emilia), costituita in data 23 dicembre 2003, con atto a rogito del Notaio Valentina Rubertelli di Reggio Emilia, n. REA RE-249679, Codice fiscale n. 02078680358, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Michela Orsini nata a Bologna il 2 agosto 1964, con studio in Bologna, via Farini n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07365

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Gold Service - Società Cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 9 ottobre 2008, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Gold Service - Società Cooperativa a r.1», con sede in Roma, costituita in data 10 ottobre 1991, con atto a rogito del Notaio Anna Maria Lipari di Roma, n. REA RM-738401, Codice fiscale n. 04168491001, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il sig. Otello La Rosa nato a Roma il 27 giugno 1946, con studio in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07366

DECRETO 26 aprile 2010.

Scioglimento della società cooperativa «Obiettivo 2000 Società Cooperativa a r.l.», in Somma Lombardo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 19 dicembre 2008, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Obiettivo 2000 Società Cooperativa a r.l.» con sede in Somma Lombardo (Varese), costituita in data 24 gennaio 2001, con atto a rogito del Notaio Ezio Oliva di Somma Lombardo (Varese), n. REA VA-273466, Codice fiscale n. 02631480122, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimo Martinelli nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965, con studio in Baranzate (Milano), via Nazario Sauro n. 154, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A07367

DECRETO 27 aprile 2010.

Modifiche al calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con relativi allegati 1 e 2.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato

dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2009, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Ritenuta la necessità di modificare, per sopraggiunte considerazioni di natura tecnica, il calendario definito con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alla composizione dell'Area tecnica 3 — da integrare con la provincia di Parma — e alla scadenza prevista per il Piemonte Orientale, la Lombardia e la provincia di Piacenza;

Vista l'intesa raggiunta con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 23 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del calendario

1. In considerazione di elementi di natura tecnica in ragione dei quali risulta necessario — al fine di evitare interferenze e disagi da parte della popolazione interessata — effettuare il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nella Provincia di Parma congiuntamente alle province della Regione Lombardia, Piemonte orientale e Piacenza, costituenti l'Area tecnica 3, e posticipare al secondo semestre 2010 il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nella suddetta Area tecnica 3, la tabella 1 di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni citato in premessa, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 del presente decreto e la tabella 2 di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni citato in premessa, è sostituita dalla tabella 2 di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'assenso del Ministro dello sviluppo economico.

Roma, 27 aprile 2010

Il Vice Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2010
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 372

ALLEGATO *1*

TABELLA 1		
AREA 1	Piemonte occidentale	ricomprendente le province di Torino, Cuneo
AREA 2	Valle D'Aosta	ricomprendente la provincia di Aosta
AREA 3	Piemonte orientale, Lombardia	ricomprendente le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza, Parma
AREA 4	Trentino e Alto Adige	ricomprendente le province autonome di Trento e di Bolzano
AREA 5	Emilia Romagna	ricomprendente le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
AREA 6	Veneto	ricomprendente le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Mantova, Pordenone, Belluno
AREA 7	Friuli Venezia Giulia	ricomprendente le province di Gorizia, Trieste, Udine
AREA 8	Liguria	ricomprendente le province di Genova, Imperia, Savona
AREA 9	Toscana, Umbria	ricomprendente le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni, Viterbo, La Spezia
AREA 10	Marche	ricomprendente le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
AREA 11	Abruzzo, Molise	ricomprendente le province di Chieti, L 'Aquila, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia, Foggia
AREA 12	Lazio	ricomprendente le province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma
AREA 13	Campania	ricomprendente le province di Avellino,Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
AREA 14	Basilicata, Puglia	ricomprendente le province di Matera, Potenza, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto, Cosenza, Crotone
AREA 15	Sicilia, Calabria	ricomprendente le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia
AREA 16	Sardegna	ricomprendente le province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio, Oristano, Medio Campidano, Sassari, Ogliastra

---

ALLEGATO *2*

TABELLA 2		
2008	**II sem**	Area 16 Sardegna
2009	**II sem**	Area 2 Valle d'Aosta Area 1 Piemonte occidentale Area 4 Trentino e Alto Adige Area 12 Lazio Area 13 Campania
2010	**II sem**	Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (*incluse le province di Parma e Piacenza)* Area 5 Emilia Romagna * Area 6 Veneto (*incluse le province di Mantova e Pordenone)** Area 7 Friuli Venezia Giulia Area 8 Liguria
2011	**I sem**	Area 9 Toscana e Umbria (*incluse le province di La Spezia e Viterbo*) Area 10 Marche * Area 11 Abruzzo e Molise (*inclusa la provincia di Foggia)** Area 14 Basilicata e Puglia (*incluse le province di Cosenza e Crotone)*
2012	**II sem**	Area 15 Sicilia e Calabria

*gli switch off delle aree 5 e 6 e quelle 10 e 11 sono da considerarsi, rispettivamente, facenti parte di un processo congiunto

10A07890

DECRETO 29 aprile 2010.

Fissazione della data per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nell'area tecnica del Piemonte orientale e Lombardia (incluse le provincie di Parma e Piacenza) con relativa tabella.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art. 1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Consideratala necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani» con il quale è delegata all'on. Romani, nell'ambito delle competenze del Dipartimento per le Comunicazioni, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

Sentitoil Ministro dello sviluppo economico in merito che ha espresso il proprio assenso;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica del Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza); è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2010

Il Vice Ministro: ROMANI

Regitrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,registro n. 2, foglio n. 373

ALLEGATO

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale. Anno 2010	
Piemonte orientale e Lombardia (incluse le province di Parma e Piacenza)	A partire dal 15 settembre 2010 ed entro e non oltre il 20 ottobre 2010

10A07891

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Michelina Di Benedetto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Michelina Di Benedetto, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ

livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Epopea S.n.c. di Stellato Gianna e C. in Sparanise (Caserta), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Michelina Di Benedetto, cittadina italiana, nata a Capua (Caserta) in data 29 ottobre 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06911

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, al sig. Heiko Frank Maurer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Heiko Frank Maurer, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma della scuola professionale con la qualifica di parrucchiere, conseguito presso la Handwerkskammer Mannheim rhein-Neckar-Odenwald (Germania), della durata di 3 anni, il Master in parrucchiere conseguito presso la Confartigianato di Mannheim, nonché dell'esperienza pluriennale di lavoro dipendente maturata in Germania per oltre 3 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Heiko Frank Maurer, cittadino tedesco, nato a Schramberg (Germania) in data 9 marzo 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A06912

DECRETO 7 giugno 2010.

Nomina del commissario straordinario della s.r.l. Ialservice in amministrazione straordinaria

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 17 luglio 2009 (depositato in data 21 luglio 2009), con il quale il Tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopraccitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria dello IAL CISL Piemonte (codice fiscale n. 80005770054);

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 2009, con il quale l'avv. Antonio D'Addario é nominato, ai sensi dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999, commissario straordinario dello IAL CISL Piemonte;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 270/99, è stato nominato il comitato di sorveglianza preposto alla procedura sopra citata;

Visto il decreto in data 13 maggio 2010 (depositato in data 20 maggio 2010), con il quale il Tribunale di Torino, visti gli articoli 27, 30 e 32 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Ialservice (C.F. 09342780013);

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della s.r.l. Ialservice, ai sensi del citato art. 85,

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Ialservice è nominato commissario straordinario l'avv. Antonio D'Addario, nato a Campobasso, il 9 agosto 1963 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio, decreto in data 29 gennaio 2010.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di commercio competente;

alla regione Piemonte;

al comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A07693

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 giugno 2010.

Riclassificazione del medicinale Maxalt (rizatriptan) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MAXALT;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da «10» 6 compresse in blister e «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso del 14 aprile 2010 ;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MAXALT (rizatriptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10» 6 compresse in blister - AIC n. 034115055/M (in base 10) 10K3HH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 23,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 39,20.

Confezione: «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister - AIC n. 034115117/M (in base 10) 10K3KF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 23,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 39,20.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MAXALT (rizatriptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2010

Il direttore generale: RASI

10A07766

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2010) **coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2010, n. 98** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi in pendenza dell'accertamento dell'immunità della giurisdizione italiana degli Stati esteri

1. Fino al 31 dicembre 2011, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero o l'organizzazione internazionale abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell'efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte.

2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa ai sensi del comma 1 non possono essere sottoposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di diritto ed è rilevata anche d'ufficio dal giudice. A tale fine, prima di adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di uno Stato estero il giudice accerta se sia pendente un giudizio per l'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, anche mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 213 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 13 (Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione). — Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.».

Art. 2.

Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)

1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, già prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Riferimenti normativi:

— L'art. 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2003 è il seguente:

«Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei componenti). — 1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.».

— L'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2008, n. 304, e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2009, è il seguente:

«Art. 10 (Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero). — 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'art. 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

10A07925

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 15 aprile 2010, n. **8970**.

Modifica della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

La presente circolare modifica la circolare 2 dicembre 2003, di attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in materia di contratti di filiera.

In particolare, ritenuta la necessità di modificare i tempi di realizzazione degli investimenti materiali dei contratti di filiera al fine di uniformarli a quelli immateriali, il punto 3.3 della circolare 2 dicembre 2003 è modificato come segue:

1. al punto 3.3 il testo «Gli investimenti materiali devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera». Le spese per la creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità possono avere la durata di sei anni» è modificato nel modo seguente: «Gli investimenti materiali e immateriali devono essere realizzati entro sei anni dalla data di stipula del contratto di filiera».

Roma, 15 aprile 2010

Il Ministro: ZAIA

10A07690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia di «S. Rocco», in Capaci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 2010, la Parrocchia di «S. Rocco», con sede in Capaci (Palermo) ha assunto la denominazione di Parrocchia «Beata Pina Suriano».

10A07787

Assunzione di nuova denominazione della «Pia Fondazione Perpetua Opere Antoniane dell'Ordine dei Frati Minori per opere di culto, di religione e di assistenza cristiana», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 2010, la «Pia Fondazione Perpetua Opere Antoniane» dell'Ordine dei Frati Minori per opere di culto, di religione e di assistenza cristiana, con sede in Roma ha assunto la denominazione di «Fondazione Opere Antoniane», con sede in Roma.

10A07788

25° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi con modesta capacità offensiva

N. **CN 330** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **PARDINI**

Modello: **Kid**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: === contenuti nel: =

Lunghezza canna/e: **mm 200**

Lunghezza arma: **mm 350**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **Massa battente**

Nr. di spire totali: **17** *Diametro esterno:* **mm 6.5** *Diametro filo:* **mm 1.1**

Stato in cui e' stata prodotta: **Italia**

Presentatore: **PARDINI GIOVANNI, Titolare della ditta Pardini Armi s.r.l., con sede in Camaiore (Lucca)**

Note:

N. **CN 331** progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **STEYR**

Modello: **LP10E**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **1**

Numero di colpi: **===** contenuti nel: =

Lunghezza canna/e: **mm 233**

Lunghezza arma: **mm 400**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) scatto elettronico**

Tipo della molla: **Massa battente**

Nr. di spire totali: **19** *Diametro esterno:* **mm 4.3** *Diametro filo:* **mm 0.9**

Stato in cui e' stata prodotta: **Austria**

Stato da cui e' importata: **Austria**

Presentatore: **Lubrano Primo, Titolare della ditta Bersaglio Mobile S.r.l., con sede in Reggio nell`Emilia (Reggio nell`Emilia)**

Note:

NOTE

- Al numero **CN 245** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. Panther F31 cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente nota:
    il modello dell`arma potra` essere denominato anche PANTHER F 31 T05, PANTHER F 31 T06, PANTHER F 31 PROFESSIONAL T05 oppure PANTHER F 31 PROFESSIONAL T06

- Al numero **CN 248** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 460 Magnum cal. mm 4,5 (canna mm. 460)" e' stata inserita la seguente nota:
    il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 460 MAGNUM T05 oppure F 460 MAGNUM T06

- Al numero **CN 249** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 460 Magnum cal. mm 5,5 (canna mm. 460)" e' stata inserita la seguente nota:
    il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 460 MAGNUM T05 oppure F 460 MAGNUM T06

- Al numero **CN 260** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 34 T05 Classic Professional cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente nota:
    il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 34 CLASSIC PROFESSIONAL T06

- Al numero **CN 261** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 34 T05 Classic Professional cal. mm 4,5 (canna mm. 395)" e' stata inserita la seguente nota:
    il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 34 CLASSIC T05, F 34 CLASSIC T06, F 34 CLASSIC PROFESSIONAL T06, PANTHER F 31 T05, PANTHER F 31 T06, PANTHER F 31 PROFESSIONAL T05 oppure PANTHER F 31 PROFESSIONAL T06

- Al numero **CN 39** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 28 cal. mm 4,5 (canna mm. 445)" e' stata inserita la seguente nota:
    il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 280 T05, F 280 T06, F 280 PROFESSIONAL T05 oppure F 280 PROFESSIONAL T06

Al numero **CN 40** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 34 cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente
- nota:

il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 34 CLASSIC T05 oppure F 34 CLASSIC T06

Al numero **CN 41** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 36 cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente
- nota:

il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 36 T05

Al numero **CN 42** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 38 cal. mm 4,5 (canna mm. 495)" e' stata inserita la seguente
- nota:

il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 38 T05

Al numero **CN 43** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 45 cal. mm 4,5 (canna mm. 490)" e' stata inserita la seguente
- nota:

il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 45 T05

Al numero **CN 44** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 46 ST cal. mm 4,5 (canna mm. 355)" e' stata inserita la
- seguente nota:

il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 46 ST T05

Al numero **CN 45** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 48 cal. mm 4,5 (canna mm. 450)" e' stata inserita la seguente
- nota:

il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 48 T05 oppure F 48 T06

Al numero **CN 46** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 52 cal. mm 4,5 (canna mm. 450)" e' stata inserita la seguente
- nota:

il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 52 T05 oppure F 52 T06

Al numero **CN 47** della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma

- "Carabina Diana mod. F 54 cal. mm 4,5 (canna mm. 450)" e' stata inserita la seguente
- nota:

il modello dell`arma potra` essere denominato anche F 54 T05 oppure F 54 T06

10A07789

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gastrogard 37% pasta orale per cavalli».

Provvedimento n. 73 del 5 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario GASTROGARD 37% pasta orale per cavalli.

Scatola da 7 siringhe - A.I.C. n. 103656017.

Scatola da 72 siringhe - A.I.C. n. 103656029.

Titolare A.I.C.: ditta Merial Italia S.p.A., via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, c.f. n. 00221300288.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0185/001/IB/011. Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB n. 41 a2 - Aggiunta nuova confezione.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto, la seguente modifica relativa all'immissione in commercio di una nuova confezione:

scatola contenente 1 siringa - A.I.C. n. 103656031.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A07698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «HydroDoxx 500 mg/g».

Provvedimento n. 78 del 10 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario HYDRODOXX 500 mg/g.

Confezioni:

sacca da 1 kg - A.I.C. n. 104082019;

fustino di cartone contenente 5 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104082021;

fustino di cartone contenente 25 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104082033.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV - Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen - Belgio.

Procedura decentrata n. ES/V/0132/001/IB/001. Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB 42 a)1 - Estensione del periodo di validità.

Si autorizza, l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario indicato in oggetto come confezionato per la vendita da dodici mesi, come attualmente autorizzato, a diciotto mesi.

La validità dopo la diluizione in acqua da bere e dopo la prima apertura del condizionamento primario resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A07696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilben vet 5 mg» compresse rivestite con film per cani.

Provvedimento n. 81 del 13 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario PRILBEN vet 5 mg compresse rivestite con film per cani:

1 blister da 14 compresse - A.I.C. n. 103930018;

10 blisters da 14 compresse cadauno - A.I.C. n. 103930020.

Titolare A.I.C.: Chemo Iberica SA - Gran Via Carlos III 98- 7à - Barcellona (Spagna).

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0179/001/II/001. Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - Aggiunta della specie di destinazione gatto.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto, l'estensione d'uso alla specie gatto.

Le specie di destinazione autorizzate sono ora le seguenti: cani e gatti.

Tale aggiunta comporterà l'adeguamento degli stampati.

Pertanto le indicazioni terapeutiche autorizzate, per la specialità medicinale veterinaria suddetta, sono ora le seguenti:

trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia in cani di peso superiore a 5 kg;

trattamento dell'insufficienza renale cronica dei gatti.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A07697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxipan 54»

Provvedimento n. 87 del 21 maggio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIPAN 54.

Confezioni:

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 103309011;

busta da 1000 g - A.I.C. n. 103309023;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 103309035.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A., viale Corassori, 62 - 41100 Modena, c.f. n. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 18 - sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario suindicata, la seguente modiica:

sostituzione di due eccipienti così come indicati nella Tecnica Farmaceutica acquisita agli atti.

La validità resta invariata.

I lotti gia prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nea *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07695

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con il decreto ministeriale n. 478 in data 26 marzo 2010 al Direttore nazionale Schenone Héctor Bernabé, nato il 26 febbraio 1951 a Chaco (Argentina), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Direttore nazionale della gendarmeria argentina, corpo di polizia affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di collaborazione che lega le due organizzazioni. Ha perseguito, in tale comunione d'intenti, con intelligente iniziativa e determinazione, lo sviluppo di sinergie volte a individuare comuni e più efficaci soluzioni addestrative e operative, che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo e al progresso di entrambe le istituzioni».

Territorio nazionale ed estero, settembre 2005 - ottobre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 479 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Miranda Aldo, nato il 25 maggio 1951 ad Arpaise (Benevento), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 18 settembre 1970 - 30 aprile 2008.

Con il decreto ministeriale n. 480 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Monaco Pier Luigi, nato il 29 ottobre 1953 a Cittaducale (Rieti), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 3 febbraio 1971 - 2 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 481 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Mucci Franco, nato il 19 settembre 1952 a Torino di Sangro (Chieti), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 2 aprile 1970 - 28 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 482 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Nulli Mario, nato l'11 luglio 1951 a Bomarzo (Viterbo), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 9 gennaio 1969 - 30 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 483 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Patanè Santo, nato il 24 settembre 1944 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 6 marzo 1965 - 30 giugno 2005.

Con il decreto ministeriale n. 484 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Però Santino, nato il 5 novembre 1950 a Nardò (Lecce), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 25 settembre 1968 - 30 luglio 2007.

Con il decreto ministeriale n. 485 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Petruzza Luigi, nato il 13 febbraio 1951 a Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 31 marzo 1968 - 29 novembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 486 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Piredda Severino, nato il 3 febbraio 1956 a Posada (Nuoro), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentatre anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 12 settembre 1974 - 12 marzo 2008.

Con il decreto ministeriale n. 487 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Pisano Sandro Emanuele, nato il 2 luglio 1958 a Nurallao (Nuoro), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa.

Nel corso di oltre trentuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 20 settembre 1976 - 1° febbraio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 488 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Polato Luigino, nato il 1° aprile 1957 a Taglio di Po (Rovigo), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 30 gennaio 1976 - 31 marzo 2008.

Con il decreto ministeriale n. 489 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Purita Ignazio, nato il 20 ottobre 1950 a Cassaniti (Vibo Valentia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 16 settembre 1969 - 30 ottobre 2006.

Con il decreto ministeriale n. 490 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Ribaudo Pietro, nato il 1° luglio 1954 a Palermo, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito ad esaltare il lustro ed il decoro dell'istituzione nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 10 gennaio 1974 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 491 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Torrisi Carmelo, nato il 25 ottobre 1946 a Riposto (Catania), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 5 ottobre 1966 - 31 dicembre 2007.

Con il decreto ministeriale n. 492 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Trapani Salvatore Gioacchino, nato l'11 settembre 1954 a Belpasso (Catania), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 12 maggio 1973 - 31 gennaio 2008.

Con il decreto ministeriale n. 493 in data 26 marzo 2010 al Mar. aiut. s. UPS «luogotenente» Volpe Luigi, nato l'8 aprile 1948 a Borgorose (Rieti), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione:

«Luogotenente di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta ed intelligente ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 2 settembre 1965 - 21 gennaio 2008.

10A07028

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Vinadio

Con decreto interdirettoriale n. 1365-*bis* del 3 luglio 2008 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei Beni del Demanio Pubblico Militare a quella dei Beni Patrimoniali dello Stato degli immobili demaniali denominati «terreno e immobili in frazione San Bernolfo, Vallone di Collalunga» di Vinadio (Cuneo), riportato nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 51, particella n. 22, del N.C.T. per una superficie di Ha 10 03 60 e foglio n. 51, particelle n. 30 e 31, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq. 209 intestati al demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

10A07822

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 25 società cooperative aventi sede nelle regioni: Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e Campania. (Avviso n. 012/2010).

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dott. Micheleleonardo Donatiello.

ALLEGATO

ELENCO N. 12/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	LUNA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CELLATICA (BS)	LOMBARDIA	03532270174	13/11/1999	UNICOOP
2	CLEOPATRA SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	LOMBARDIA	02233340989	29/10/2001	
3	TUTTOSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO (BA)	PUGLIA	05733010721	18/07/2001	
4	SUD PROGER – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05561760728	22/06/2000	UNCI
5	CONSORZIO PRODUZIONE ITTICA DI SANTA GILLA ABBREVIATA CONSORZIO UNITARIO SANTA GILLA A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	02392440927	17/10/1997	AGCI
6	SOMMOZZATORI SARDEGNA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	00731410957	11/02/1999	UNCI
7	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI S. MARTINO A R.L.	RIOLA SARDO (OR)	SARDEGNA	00514390954	26/09/1984	UNCI
8	L'ARTE ODONTOTECNICA SOC. COOP.	CAGLIARI	SARDEGNA	03166150924	05/03/2008	
9	SECERT SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	03183190929	29/05/2008	
10	GREEN KEEPER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAGLIARI	SARDEGNA	03168030926	20/03/2008	
11	AMICO ELETTRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - O AMICO ELETTRONE SOC. COOP. A R.L.	VILLACIDRO (CA)	SARDEGNA	02891160927	28/04/2004	
12	COOPERATIVA ALLEVATORI OSCHIRESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OSCHIRI (SS)	SARDEGNA	00126830900	18/12/1966	CCI
13	SAN LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SERRAMANNA (CA)	SARDEGNA	82001890928	10/12/1960	CCI
14	CONSORZIO CO.IN. PESCA SARDEGNA SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES (SS)	SARDEGNA	01747540902	07/02/1997	AGCI
15	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACUES	TORTOLI' (NU)	SARDEGNA	01120020910	22/02/2001	
16	ANGELI DEL SOCCORSO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUARTU SANT' ELENA (CA)	SARDEGNA	03184730921	19/06/2008	
17	G 5 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	01026610954	31/07/2001	UNICOOP
18	M.E.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	SARDEGNA	01068190956	21/06/2004	UNCI
19	CON-SOLIDA CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE DEL SULCIS IGLESIENTE	CARBONIA (CA)	SARDEGNA	02996500928	28/10/2005	
20	M.A.RI.S. SARD – SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	02398310926	03/12/1997	AGCI
21	SOLARE SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUGGERRU (CA)	SARDEGNA	02641770926	29/01/2001	CCI
22	SOMAT – SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	SARDEGNA	01077290953	10/03/2005	CCI
23	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CAMPUS	MASSA MARITTIMA (GR)	TOSCANA	01194670533	20/05/1999	
24	COOPERATIVA EDILIZIA I TIGLI – SOC. COOP. A R.L.	BUSSOLENGO (VR)	VENETO	02960160238	07/06/1999	UNICOOP
25	LA MARINO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	01419310618	30/03/1984	

10A07785

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di 50 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna e Toscana. (Avviso n. 01/2010).

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma, del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale per le PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dott. Micheleleonardo Donatiello.

ALLEGATO

ELENCO N. 1/2010 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	MARGHERITA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01223840685	06/12/2004	
2	PHOTOGRAM – PICCOLA SOCIETA' COOPWERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01080180662	10/04/2003	CCI
3	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA ASPROMONTE A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	80011740802	27/12/1996	CCI
4	SOCIETA' COOPERATIVA ASSISTENZA OPERATORI ECONOMICI S.R.L.	CATANZARO	CALABRIA	00101050797	23/12/1996	CCI
5	S. ANTONIO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DIAMANTE (CS)	CALABRIA	02532370786	12/03/2004	CCI
6	COOP. LA TAXI DRIVER A R.L. LA TAXI DRIVER A R. L.	CERCOLA (NA)	CAMPANIA	07112290635	16/12/1998	
7	IRPINIA SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	01893640647	07/06/1993	CCI
8	SOLANIA – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	GROTTAMINARDA (AV)	CAMPANIA	01847520648	08/02/1996	CCI
9	NUOVA TECNICOM – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07629530630	19/10/2001	UNICOOP
10	LA CASERTANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CASAPESENNA (CE)	CAMPANIA	01679570612	20/06/2000	UNCI
11	LOGISTICA INTEGRATA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	08185790014	29/06/2004	UNCI
12	SOCIETA' COOPERATIVA FIORE A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	04821611003	27/12/2001	UNICOOP
13	IL QUARTICCIOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08058590582	18/02/2000	CCI
14	LA PIAZZA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08058510580	18/02/2000	CCI
15	IL RIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08058520589	22/07/1987	CCI
16	CREF CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E FINANZIARIE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05191500585	15/10/2002	LEGA
17	SERVICE PLUS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06423791000	23706/2003	
18	C.I.E.S. CENTRO ITALIANO EVOLUZIONE SOCIALE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	07803370589	27/04/2004	
19	PRONTO TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	05526381008	27/11/2002	
20	MARTINICA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	CASSINO (FR)	LAZIO	00317180602	07/04/1995	UNCI
21	COOPERATIVA DEAB SERVIZI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05488601005	17/01/2002	
22	COOPERATIVA EDILIZIA LA CONQUISTA DEL TETTO	ROMA	LAZIO	80420840581	27/12/1996	
23	LUPPINIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80114970587	19/11/1993	
24	IZMIR – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80158000580	24/01/1996	
25	COOP. U.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03833600582	19/07/1994	
26	LA MAURA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80437570585	05/02/1999	
27	IL PATIO 82 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05889390588	20/06/1990	
28	MEDIA VALLE DEL TEVERE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07111630583	24/07/2000	
29	RINNOVAMENTO EDILIZIO 22 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80249090582	12/05/2000	
30	IN.TER.SALUS – SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE E DI SERVIZI A R.L.	ROMA	LAZIO	03732851005	10/02/1997	
31	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TOLENTINATE – S.R.L.	TOLENTINO (MC)	MARCHE	00655190437	13/07/1981	UNCI
32	A – ZETA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	PUGLIA	01918610740	20/06/2003	CCI
33	POTINIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PUTIGNANO (BA)	PUGLIA	03654900723	19/07/1993	CCI
34	PANTA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05447530725	22/04/2002	CCI
35	CARTHANTICA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRANI (BA)	PUGLIA	05393440721	18/03/1992	CCI
36	IN ITINERE SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02179760737	28/06/2001	CCI
37	DELIA – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	TARANTO	PUGLIA	00880790738	18/09/2001	UNCI
38	CO.PRO.TA. COOPERATIVA PRODUTTORI TABACCHI SOC. COOP. A R.L.	LEQUILE (LE)	PUGLIA	02450350752	26/07/1995	CCI
39	CENTRO PRODUTTORI COOPERATORI AGRICOLI	ERCHIE (BR)	PUGLIA	00121290746	12/02/2003	CCI
40	VALVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	00910720903	12/08/1998	AGCI
41	SERVIZI SOCIALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PLOAGHE (SS)	SARDEGNA	01818040907	04/10/2004	AGCI
42	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO FIORENTINO (FI)	TOSCANA	04087720480	26/09/2002	

10A07786

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Farganesse»

Estratto determinazione UVA/N/V n. 1062 del 5 maggio 2010

Titolare A.I.C.: Marvecspharma Services S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano (codice fiscale 02919050969).

Medicinale: FARGANESSE.

Variazione A.I.C.: 15.a presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato Adeguamento Standard Terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento della versione del CEP del principio attivo Prometazina Cloridrato attualmente agli atti con l'ultima versione corrente. La variazione comprende dieci salti di CEP.

Il CEP che si autorizza è R2-CEP 1992-002-Rev.04 sito di produzione Sanofi Chimie, come da tabella allegata:

DA	A
RHONE-POULEC RORER 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine CEP 92-2	RHONE-POULEC RORER 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R0-CEP 92-2-Rev.1**
RHONE-POULEC RORER 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R0-CEP 92-2-Rev.1	RHONE-POULEC RORER 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R0-CEP 92-2-Rev.2**
RHONE-POULEC RORER 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R0-CEP 92-2-Rev.2	RHONE-POULEC RORER 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R1-CEP 1992-002-Rev.0**
RHONE-POULEC RORER 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R1-CEP 1992-002-Rev.0	**AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES** 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R1-CEP 1992-002-Rev.01**
AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R1-CEP 1992-002-Rev.01	AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R1-CEP 1992-002-Rev.02**
AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R1-CEP 1992-002-Rev.02	AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R2-CEP 1992-002-Rev.00**
AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R2-CEP 1992-002-Rev.00	AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R2-CEP 1992-002-Rev.01**
AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R2-CEP 1992-002-Rev.01	AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R2-CEP 1992-002-Rev.02**
AVENTIS PRINCIPES ACTIFS PHARMACEUTIQUES 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R2-CEP 1992-002-Rev.02	**SANOFI CHIMIE** 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R2-CEP 1992-002-Rev.03**
SANOFI CHIMIE 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine R2-CEP 1992-002-Rev.03	SANOFI CHIMIE 9, Quai Jules Guesde F-94403 Vitry sur Seine **R2-CEP 1992-002-Rev.04**

relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 026964015 - «25 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 026964039 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 026964015 - 20 confetti 25 mg;

A.I.C. n. 026964039 - im 5 fiale 2 ml 50 mg;

a:

A.I.C. n. 026964015 - «25 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 026964039 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Freamine III»

Estratto determinazioe V&A/N/V n. 1280 dell'11 giugno 2010

Titolare AIC: Baxter S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell' Industria, 20, 00144 - ROMA (codice fiscale 00492340583).

Medicinale: FREAMINE III.

Variazione AIC: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato. A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «Triptofano» da parte di un sito approvato.

Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1998-137-Rev 01, produttore Ajinomoto Co., INC., che produce presso i siti seguenti:

Ajinomoto Co., INC., Kawasaki Plant 1 Suzuki-Cho, 1- Chome Kawasaki-Ku Japan-210-8680 Kawasaki, Kanagawa;

Ajinomoto Co., INC., Tokai Plant 1730 Hinaga, Yokkaichi Japan-510-0885 Mie;

Ajinomoto Aminoscience LLC, North Carolina Plant 4020 Ajinomoto Drive United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 022748038 - «8,5 % soluzione per infusione» flacone 500 ml;

AIC n. 022748089 - «8,5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (sospesa);

AIC n. 022748091 - «8,5 % soluzione per infusione» flacone 1000 ml (sospesa);

AIC n. 022748103 - «8,5 % soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «8,5% soluzione per infusione» flacone 250 ml (AIC n. 022748091), «8,5% soluzione per infusione» flacone 1000ml (AIC n. 022748091), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A07782

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Mirelle 3x28»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 412 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MIRELLE 3x28 filmomhulde tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione 187 IS 477 F3, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese).

Confezione:

Arianna 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg, codice AIC: 039496017 (in base 10) 15PBBK (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite;

Ogni confezione calendario contiene 28 compresse film-rivestite, di cui 24 compresse di colore giallo pallido e 4 compresse di colore bianco.

Ogni compressa giallo-pallida (compressa attiva) contiene:

principi attivi: gestodene µg 60; etinilestradiolo µg 15.

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio, Opadry giallo YS-1-6386-G [idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172)], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica).

Ogni compressa bianca (placebo) contiene:

principio attivo: le compresse film-rivestite bianche non contengono alcun principio attivo (placebo).

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polacrilin potassio e Opadry bianco Y-5-18024-A [idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 400], macrogol 1450, cera E (cera montanglicolica).

Indicazioni terapeutiche: Arianna è un contraccettivo ormonale orale. È indicato per prevenire la gravidanza.

Confezionamento secondario: È autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle pistoiese (Pistoia); Fiege logistics italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Arianna 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg, codice AIC: 039496017;

classe di rimborsabilità: C;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Arianna 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite 60 mcg + 15 mcg, codice AIC: 039496017;

RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07692

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Stilnox 10 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 413 del 24 maggio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg comprimé pelliculé sécable 14 compr. dalla Francia con numero di autorizzazione 346585.7, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore : BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese)

Confezione:

Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, codice AIC: 037958030 (in base 10), 146DDG (in base 32);

forma farmaceutica : compresse rivestite con film;

composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg.;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni s.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, codice AIC: 037958030;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, codice AIC: 037958030;

RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07691

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare Vesuviana, società cooperativa in S. Giuseppe Vesuviano.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 maggio 2010, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare Vesuviana, società cooperativa con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

10A07821

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-147) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00